

RIVISTA
BIMESTRALE
DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

- NORMATIVO
- CONTRATTUALE
- GESTIONALE

PER L'ASSOCIAZIONE
GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ
ECCLESIASTICA

PER GLI ENTI
NON PROFIT

AGIDAE



FONDER è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.



Orientati alla crescita.

L'ADESIONE AL FONDO È COMPLETAMENTE GRATUITA

NOM COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO

NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI

**L'OPPORTUNITÀ
PER FORMARE
I DIPENDENTI
A COSTO ZERO**

- Istituti religiosi
- Scuole
- Ospedali
- Associazioni
- Enti di formazione
- Società di consulenza
- Imprese editoriali
- Industrie
- Altre organizzazioni

SOGGETTI COSTITUENTI:

PER INFORMAZIONI:

www.fonder.it - segreteria@fonder.it
tel. 06 85457401 - fax 06 85457411





ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI
DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco Ciccimarra

Presidente

Sr. Teresita Moiraghi

Vice Presidente

Sr. Daniela Gallo

Vice Presidente

Sr. Emanuela Brambilla

Segretaria

Sr. Maria Annunciata Vai

Tesoriere

anno II - N. 6
novembre | dicembre 2011

00198 Roma - Via V. Bellini 10
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111
agidae@agidae.it - www.agidae.it

AGIDAE

**Rivista bimestrale
di formazione
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione
Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

Direttore responsabile

P. Francesco Ciccimarra

Direzione

P. Francesco Ciccimarra

Redazione

Emanuela Brambilla

Giorgio Capoccia

Ettore Ferraro

Daniela Gallo

Nicola Galotta

Francesco Macrì

Armando Montemarano

Emanuele Montemarano

Paolo Saraceno

Mimma Scalera

Maria Annunciata Vai

*Registrazione Tribunale di
Roma n. 328 del 5-08-2010.*

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in

Abbonamento Postale

70 % - C/RM/DCB

*Grafica e stampa
SER Graph Srl
Via Guido Reni, 54 - Roma*

PRESENTAZIONE

L'AGIDAE è l'Associazione dei Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, fondata nel 1960, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) e che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente.

All'AGIDAE aderiscono anche istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE:

- ⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Scuola:
 - FLC CGIL,
 - CISL SCUOLA,
 - UIL SCUOLA,
 - SNALS CONFESAL,
 - SINASCA;
- ⇒ stipula il CCNL con i Sindacati Nazionali del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo:
 - F.P. CGIL,
 - FISASCAT CISL,
 - UILTuCS UIL;
- ⇒ assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

ISCRIZIONI

E' sufficiente compilare e inviare il modulo pubblicato nel sito www.agidae.it con l'indicazione dell'attività svolta dall'Istituto o Ente ecclesiastico (scuola o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, ecc., allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il versamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

QUOTE ASSOCIATIVE

QUOTE ASSOCIATIVE 2011	
Istituti	€ 350,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

VARIAZIONI E DISDETTE

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

EDITORIALE



- 4** Editoriale
P. Francesco Ciccimarra

ATTIVITA' SINDACALE



- 8** Accordi detassazione 2011

ARTICOLI



- 9** La mediazione civile e commerciale.
Applicabilità dell'istituto nelle Istituzioni AGIDAE
Ida Bonifati
- 33** Il premio di produzione: uno strumento innovativo
per lo sviluppo
Sr. Mimma Scalera
- 36** Il contratto di lavoro con il docente non abilitato è nullo
Armando Montemarano
- 39** Codice "Urbani": le novità del 2011
Edoardo Boitani
- 43** La prevenzione incendi e le nuove procedure semplificate
Nicola Galotta
- 17** Avviso 01/2011: la formazione FOND.E.R.
Diana Massarotto

SCAFFALE



P. Francesco Ciccimarra



L'anno 2011 si sta congedando portandosi dietro un'innequivocabile carica di novità unita a preoccupazioni profondissime. Anzitutto un imprevisto Governo tecnico che il Presidente della Repubblica ha ritenuto opportuno insediare al posto del Governo eletto dai cittadini tre anni or sono, con lo scopo di far fronte in maniera più rigorosa ed efficace ad una crisi economica del Paese prospettata al limite del collasso, con la missione di evitare una crisi senza precedenti in grado di mettere letteralmente in ginocchio l'intero sistema finanziario a causa dell'incapacità dello Stato a far fronte ai propri impegni debitori, che, soprattutto negli ultimi 30 anni, ha raggiunto livelli impensabili che nessun Governo è riuscito a ridimensionare. Anzi. La spesa pubblica e il conseguente debito hanno continuato ad incrementarsi costantemente, nonostante le reiterate assicurazioni che i conti dello Stato erano a posto. Detto diversamente, il nostro Paese ha vissuto su finanziamenti derivanti dall'indebitamento, necessario per fronteggiare una spesa pubblica incontrollabile. Forse nessuno, neppure il Governo, conosce con esattezza l'immane deficit economico accumulato nel tempo.

La crisi dei cosiddetti debiti sovrani è letteralmente esplosa nel momento in cui i vari creditori, pubblici e privati, hanno ritenuto eccessivamente elevati i rischi degli investimenti su titoli di Stati, compreso il nostro, non più credibili sulla loro effettiva volontà di risanamento del bilancio pubblico e la conseguente capacità di onorare i debiti contratti. Di qui l'urgenza d'intervenire con provvedimenti drastici sull'intero sistema economico per ridurre la spesa pubblica, onorare gli impegni economici assunti, rimettere in moto un'economia quasi paralizzata da una crisi che avvolge l'intera Europa, impreparata a reggere il confronto con le regole imposte dal mercato globale.

Non c'è dubbio che in questo particolarissimo momento storico il Governo sia chiamato a reperire le risorse per far fronte alla spesa pubblica e che lo strumento naturale per raggiungere tale obiettivo sia quello delle tasse. Tuttavia, nessuno può mettere in discussione il fatto che l'Italia è forse il Paese con il più elevato livello di tassazione al mondo: più del 50% del reddito prodotto dai cittadini viene restituito allo Stato per la spesa pubblica. Ci si deve, quindi, domandare se sia lecito, secondo un criterio di vera giustizia prima che di legalità, continuare a pretendere incrementi di tassazione e non invece una **drastica riduzione** di spesa pubblica soprattutto nelle mille sacche di privilegi consolidati nel tempo ai vari livelli, pubblici e parapubblici. E' doveroso insistere sulla piaga dell'evasione fiscale, ma ugualmente e prioritariamente doveroso è sopprimere sprechi, trattamenti ingiustificati, privilegi, enti inutili ed elefantiaci, ecc. che confliggono con un autentico senso di giustizia soprattutto nei confronti di chi guadagna il pane con il biblico sudore della fronte.

Il Governo tecnico, quasi come un mesto augurio natalizio, ha prodotto un decreto "Salva Italia", D.L. 201/2011, nel quale ciascuno può leggere la **lista dei sacrifici** che ci attendono, soprattutto in materia pensionistica ricondotta al sistema contributivo a partire dal 2012 e quindi con una previsione di diminuzione dei relativi trattamenti. Per i titolari di pensioni medio-basse non si tratta di buone notizie.

Notizie migliori non pervengono dal fronte bancario: il Governo ha cercato di limitare al massimo (**mille euro**) l'uso del denaro contante per garantire la tracciabilità delle operazioni economiche e prevenire l'evasione fiscale (cfr. art. 12). Buone le intenzioni; superfluo aggiungere il disagio di quanti operano correttamente pur senza dover passare sotto la tagliola dei costi e delle complicazioni bancarie. A ciò si aggiunge l'azzeramento del segreto bancario, dato che il decreto prevede, all'art. 11/2, l'obbligo degli istituti di credito di segnalare periodicamente all'anagrafe tributaria tutti i movimenti e le informazioni utili ai controlli fiscali. Con buona pace del tanto decantato diritto alla privacy, per la quale ormai non resta che la sola Authority.

In materia di ICI-IMU il Governo ha deciso (art. 13) di anticipare in via sperimentale al 1° gennaio 2012 la riscossione della nuova Imposta Municipale Unificata (IMU), che, come noto, sostituisce la storica ICI. Sulla questione si è scatenata la solita polemica concernente l'imposta applicata sui beni della Chiesa e segnatamente sugli immobili degli enti ecclesiastici che gestiscono attività educative, assistenziali, sanitarie, ricettive, ecc. Il decreto, intanto, **nulla ha modificato della disciplina vigente** (cfr. art. 13, comma 13), contenuta nel D.lgs 14/03/2011 n. 23, che **tra le esenzioni dal pagamento dell'imposta, ha reintrodotta la lettera i)** del D.lgs 504/1992, inizialmente soppresa.

Se sotto il profilo legislativo gli istituti gestori sono dichiarati esenti dall'imposta anche per le attività "diverse da quelle di religione e di culto", esattamente come tutti gli altri enti non profit gestori delle medesime attività, sotto il profilo pratico la questione si sposta sul versante interpretativo, dove la Giurisprudenza, a partire dal 1995, continua a ritenere applicabile l'esenzione non soltanto con riguardo al profilo soggettivo del gestore (ente senza fini di lucro), ma anche sotto il profilo oggettivo, ovvero un'attività che abbia i connotati equiparabili ad un'attività commerciale, guardandosi bene, ovviamente, dal definirne con precisione gli elementi.

A tale proposito, il 26 gennaio 2009, il Ministero delle Finanze, organo non certo disinteressato alla materia, ha precisato con apposita Circolare (n. 2) le distinte tipologie di tali attività esenti, sancendo, ad esempio, che **“sono escluse dall'esenzione”** e quindi assoggettate all'imposta:

- **le scuole non paritarie**, in quanto non offrono un servizio assimilabile a quello pubblico sotto il profilo dei programmi di studio e della significatività sociale;
- **le scuole non aperte a tutti** alle medesime condizioni;
- **le scuole che non reinvestono totalmente gli eventuali avanzi di gestione nell'attività didattica.**

Alla luce di tale autorevolissima interpretazione, **la quasi totalità delle nostre scuole deve ritenersi esclusa dal pagamento dell'imposta**, fermo restando, ovviamente, l'utilizzo esclusivo dell'immobile.

In ordine alle **attività socio-assistenziali e sanitarie**, il medesimo Dicastero ha ritenuto non assoggettabili all'ICI:

- le attività *convenzionate* o *contrattualizzate* per le quali sono previste "rette" nella misura fissata in convenzione; siffatta circostanza, infatti, garantisce uno *standard* di qualità e pone un limite alla remunerazione delle prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano orientate alla realizzazione di profitti;
- le prestazioni con rette, ma a **condizione che l'attività non chiuda con un risultato superiore al pareggio economico**;
- **le strutture sanitarie accreditate.**

Si potrebbe discutere non poco sul fondamento di alcuni di tali criteri. E, tuttavia, la Circolare ha il pregio di offrire un'interpretazione sostanzialmente aderente alla realtà degli enti gestori non profit nel momento in cui traduce questa natura soggettiva nella conseguente inidoneità alla distribuzione di utili e all'altrettanto necessario reinvestimento nell'attività di eventuali avanzi di gestione. Lo stesso sforzo va letto nel tentativo di coniugare il valore sociale delle attività con il ruolo di supplenza in taluni compiti/servizi pubblici mediante l'adozione dello strumento tecnico della Convenzione e/o dell'Accreditamento. E neppure merita di essere trascurato il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dall'imposta per le attività di tipo socio-assistenziale non produttive di utili che non giustificerebbero il beneficio stesso.

Sarebbe stato, forse, più opportuno che il Ministero si fosse limitato a dettare parametri validi per tutte le attività indicate dal Legislatore, senza differenziarli a seconda della tipologia, per evitare, come purtroppo accade, che alcuni criteri ritenuti validi per un tipo di attività non lo sono per altri.

La Circolare testé commentata interviene all'interno di un contenzioso tra enti locali e istituti religiosi, gestori di scuole, case per ferie, istituti socio-assistenziali, ospedali, ecc., considerati attività commerciali, a nulla rilevando il tentativo di caratterizzare tali strutture con l'introduzione nella legislazione previgente della dicitura ibrida di attività "non esclusivamente commerciale".

Si deve amaramente constatare che c'è stato un vero e proprio <movimento contro> che, approfittando dei tagli delle risorse agli enti locali da parte dello Stato, non ha saputo fare di meglio che <dare in pasto> alle fameliche fauci della finanza locale i proventi derivanti dall'ICI sugli immobili gestiti dalle comunità religiose. In questa stessa direzione non può non essere letta anche la cancellazione nel nuovo Codice del Turismo della categoria di "casa per ferie", come categoria applicabile agli immobili ricettivi degli enti ecclesiastici, per i quali non resta che l'adozione della categoria "foresteria".

*A seguito delle pressioni massmediatiche, il Governo ha opportunamente reputato di rinviare l'approfondimento e l'eventuale intervento normativo, anche se molte sono state, e sono, le voci che invocano la revoca di un presunto quanto inesistente "privilegio" di esenzione. I tagli alla spesa degli enti locali, uniti ad un'innegabile confusione normativa derivante da interpretazioni infondate (non a caso il Legislatore è dovuto intervenire **per ben tre volte** - 2005, 2006, 2011 - a ribadire e ripristinare il testo delle origini!), hanno acuito il conflitto sul punto.*

Se si fosse seguito il criterio ermeneutico fondativo di questa disciplina destinata a tutelare un settore non commerciale di particolare rilevanza sociale, caratterizzato dall'obbligo legale della non ripartizione di eventuali utili di gestione e del loro reimpiego in attività produttiva capace di creare servizi, cultura, formazione, salute, assistenza, ricchezza, e soprattutto occupazione, non si sarebbero poste le premesse di una crisi senza precedenti: oggi, accollare ulteriori oneri fiscali ad attività che si sostengono con estrema difficoltà per portare avanti una missione, un servizio socialmente rilevante, senza alcun interesse a creare "utili", significa presagire una stagione di chiusure che costerà, soprattutto ai lavoratori, lacrime e sangue, costi umani e sociali pesantissimi in termini di posti di lavoro. Speriamo che non si vengano a spargere, poi, le classiche lacrime del cocodrillo.

*Il decreto "Salva Italia" si è concentrato sul reperimento delle risorse economiche per far fronte alla spesa. E' fortemente auspicabile che il Governo si concentri con maggiore determinazione sulla **riduzione dei costi** del funzionamento dello Stato nelle sue più diverse componenti: la molteplicità di enti inutili, la pluralità di funzioni concorrenti, la semplificazione degli Organismi, il regime delle incompatibilità, il ridimensionamento e la razionalizzazione degli organici, la produttività dei servizi, ecc.; diversamente, le tasse non saranno mai sufficienti e il conflitto sociale non potrà che aumentare con il rischio della tenuta stessa delle istituzioni. Soltanto con la riduzione dei costi e delle relative tasse, oltre che con il recupero dell'evasione fiscale, sarà possibile invertire la tendenza verso quell'auspicata crescita economica capace di garantire, soprattutto alle nuove generazioni, giorni più sereni.*

Al nuovo Anno l'ardua sentenza, con sospirati auguri.

2

Attività sindacale



*Accordi detassazione regionali
sottoscritti nel 2011*

	Scuola	Socio-Ass.
VALLE D'AOSTA	31 maggio	31 maggio
PIEMONTE	31 maggio	31 maggio
LIGURIA	15 giugno	
LOMBARDIA	25 maggio	1° luglio
VENETO	1° luglio	2 luglio
PROV. TRENTO	3 agosto	3 agosto
PROV. BOLZANO	3 agosto	3 agosto
FRIULI VENEZIA GIULIA	2 agosto	2 agosto
EMILIA ROMAGNA	28 giugno	28 giugno
TOSCANA	15 luglio	15 luglio
LAZIO	13 giugno	10 giugno
MARCHE	27 settembre	27 settembre
ABRUZZO	30 giugno	30 giugno
CAMPANIA	3 ottobre	3 ottobre
PUGLIA	4 ottobre	4 ottobre
SICILIA	3 novembre	3 novembre

Ida Bonifati



La mediazione civile e commerciale. Applicabilità dell'istituto nelle Istituzioni AGIDAE

1. L'istituto della mediazione civile nell'attuale quadro normativo

Con l'emanazione del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 di attuazione della delega contemplata all'art. 60 della legge n.69/2009, "in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali", il termine mediazione è entrato a pieno titolo nel nostro sistema, a designare, come definito nell'art. 1 del decreto, *"l'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa"*.

Il Decreto legislativo ha introdotto una disciplina organica della mediazione nelle controversie civili e commerciali, aventi ad oggetto diritti disponibili, come imponeva al legislatore delegato la legge di riforma del processo civile che a propria volta rinviava alla normativa comunitaria (e perciò alle indicazioni contenute nella Direttiva n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio emanata con l'obiettivo "di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario").

Con la scadenza del termine del 20 marzo 2011, data dalla quale l'esperimento del tentativo di mediazione è diventato condizione di procedibilità per le controversie inerenti una molteplicità di materie, il tema della mediazione civile è oggetto di grande attenzione da parte dei media e degli Ordini professionali.

La rilevanza del tema e la vivacità del dibattito che ne scaturisce derivano non tanto dalle "novità" legislative, ma piuttosto dalla "innovatività" delle stesse.

Con il D.Lgs n. 28/2010 il legislatore ha strutturato, attraverso uno strumento agile, un procedimento svolto da soggetti specificatamente abilitati ed ispirato all'assoluta volontarietà delle parti nel raggiungimento di un accordo, prevedendo anche forme di penalizzazione per coloro che non ne facciano un uso serio. In tal modo lo strumento individuato dal legislatore, infatti, non è sostitutivo rispetto alla decisione di un giudice, ma avendo natura stragiudiziale, appare come un'opportunità aggiuntiva, più che sostitutiva, per trovare una soluzione rapida, economica e condivisa dalle parti ad una lite.

Il mediatore, al contrario di quanto avviene nelle forme tradizionali di gestione delle controversie, non ha alcun potere ed il mandato che gli è conferito è quello di assistere le parti nel raggiungimento di un accordo amichevole o eventualmente, in conformità con

quanto indicato nel regolamento dell'organismo presso cui si esperisce il tentativo di mediazione, nella elaborazione di una proposta.

Non vi è dunque alcuna sovrapposizione con "il sistema giustizia" perché le parti nel caso in cui il tentativo ex D.Lgs. 28/2010 fallisca, possono in qualsiasi momento adire l'autorità giudiziaria o altri strumenti alternativi.

E' necessario, infatti, non confondere il piano del diritto all'azione garantito dall'art. 24 della Costituzione con il piano della mediazione, che non è *rinuncia alla giurisdizione o una giurisdizione in tono minore*, ma è semplicemente un modo attraverso il quale le parti, in presenza di una lite insorta o che stia per sorgere, risolvono la stessa, cercando un punto di equilibrio tra i propri interessi.

2. La riforma introdotta dall'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e il D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010

Negli ultimi anni, al fine di deflazionare il contenzioso civile italiano, il legislatore ha varato alcuni provvedimenti diretti a sviluppare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie giudiziarie, i cosiddetti **ADR** (*Alternative Dispute Resolution*), meglio definiti come strumenti alternativi di giustizia. In via generale, con l'acronimo ADR si indica *"l'insieme degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al procedimento giurisdizionale ordinario, la cui caratteristica principale è quella di essere modelli sostanziali di risoluzione delle controversie"*.

La legge n. 88 del 7 luglio 2009, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea, pubblicata sulla G.U. del 14 luglio 2009, prevedeva l'obbligo di adottare entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole Direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione ad alcuni provvedimenti del Parlamento europeo e del Consiglio tra i quali la Direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008.

Quest'ultima *"ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra la mediazione ed il procedimento giudiziario"*. Il comma 2 chiarisce che la Direttiva *"si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende in particolare alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri"*.

Adempiendo agli obblighi comunitari, il legislatore ha emanato la legge 18 giugno 2009 n. 69 e, successivamente, il D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 (attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).

Il Ministero della Giustizia, al fine di chiarire i principi sanciti nel D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 ha, poi, emesso il D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 *"Regolamento"* recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli Organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28.

Grazie all'applicazione pratica di questa norma, si sta rapidamente sviluppando un sistema strutturato di Organismi dedicati alla mediazione e di professionisti abilitati a svolgere quest'attività.

Nella mediazione si è imposto che il tentativo di risoluzione della lite, effettuato con l'aiuto di un terzo imparziale, debba obbligatoriamente essere svolto presso Organismi abilitati e con professionisti, i mediatori, dotati di specifici requisiti, fra i quali una formazione disciplinata dalla legge.

In un simile contesto normativo ed organizzativo è destinato a giocare un ruolo strategico il professionista al quale è data l'opportunità d'intervenire nel procedimento in diverse vesti. Egli, se debitamente formato, può svolgere, infatti, il ruolo di mediatore, ma anche di consulente di parte o di esperto nominato dall'Organismo per le liti particolarmente complesse.

3. Ambito di applicazione della procedura di mediazione

Il disposto normativo definito attraverso il D.Lgs 28/2010 ha introdotto l'obbligatorietà del ricorso alla mediazione per alcune materie come condizione di procedibilità attraverso le vie giurisdizionali.

L'art. 5, 1° comma, del D.Lgs 28/2010, stabilisce che, rispetto ad una serie di materie, l'esperimento della mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove dovesse esser instaurato un procedimento giurisdizionale senza che il procedimento di mediazione sia iniziato o prima che sia concluso, il giudice o d'ufficio o su istanza di parte, ne rileverebbe l'improcedibilità, rinviando a successiva udienza affinché si possa procedere alla mediazione.

Le controversie rispetto alle quali lo svolgimento della mediazione costituisce *condizione di procedibilità* dell'azione sono in materia di:

- Condominio;
- Diritti reali;
- Divisione;
- Successioni ereditarie;
- Patti di famiglia;
- Locazione (ad esclusione dei procedimenti di convalida di licenza o sfratto fino al mutamento di rito di cui all'art. 667 del C.d.P.C.);
- Comodato;
- Affitto di aziende;
- Risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
- Risarcimento del danno da responsabilità medica;
- Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- Contratti assicurativi bancari e finanziari.

Nella scelta delle materie da sottoporre a “**mediazione obbligatoria**” si evidenziano alcuni “criteri guida” che hanno ispirato le scelte del legislatore.

Innanzitutto la scelta di alcune materie il cui contenzioso è estremamente gravoso per l'amministrazione della giustizia (controversie in materia di condominio, di successioni ereditarie, di risarcimento del danno da circolazione di veicoli) con evidente risultato di realizzare la finalità deflattiva a cui tende l'obbligatorietà del procedimento di mediazione ed altre in cui è possibile effettivamente preservare il rapporto tra le parti venuto meno il conflitto d'interesse.

Ci si riferisce, in particolare, a controversie in cui il rapporto tra le parti è destinato, per diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo anche andando oltre la definizione della controversia (la materia condominiale, i contratti di durata, quali locazioni, comodato ed affitto di azienda) nonché rapporti che vedono coinvolti appartenenti allo stesso gruppo sociale o territoriale o alla stessa famiglia (successioni ereditarie, patti di famiglia, divisione, diritti reali). Inoltre, in relazione ai contratti assicurativi, bancari e finanziari è evidente il loro carattere di diffusione di massa con conseguente ripercussione sulla consistenza del contenzioso da essi derivante.

Per arginare il contenzioso derivante dalle controversie relative alle materie sopracitate e rendere meno gravoso il loro carico processuale sull'amministrazione della giustizia, il legislatore ha inteso strutturare la previsione dell'obbligatorietà della procedura di mediazione.

4. Le caratteristiche intrinseche della mediazione e ruolo del mediatore

Come strumento alternativo per la risoluzione delle controversie, la mediazione utilizza metodi profondamente differenti da quelli della giustizia ordinaria e, in un contesto sociale come l'attuale, la diffusione estensiva di tali metodi sarebbe molto importante ed in certi casi addirittura necessaria.

La mediazione appartiene all'insieme degli strumenti ADR di tipo non avversariale di autocomposizione diretta essendo una procedura intesa a definire le controversie con un accordo fra le parti tramite la figura del mediatore che facilita l'incontro tra le stesse e che non costituisce un giudice con poteri d'indagine e di decisione sull'attribuzione di torti e ragioni.

Mediare in latino significa “dividere, aprire nel mezzo”; il termine sembrerebbe rappresentare l'esatto contrario del significato dell'istituto, tuttavia, a ben riflettere, il mediatore “apre il conflitto” nel senso che lo esplicita, portando alla luce del sole gli interessi e le posizioni delle parti; solo dopo aver effettuato tale operazione riuscirà anche a comporlo. Infatti, una cosa è gestire gli effetti di un conflitto ed arginarne i margini, un'altra è risolverlo alla radice, in modo che non si ripresenti più.

Già gli antichi romani conoscevano l'istituto della mediazione dato che era consuetudine legale che le parti, prima di rivolgersi al pretore per dirimere una controversia, cercassero di raggiungere un accordo amichevole per comporre una lite.

Nel tempo, il concetto di mediazione trovò un grande sostegno all'interno della Chiesa cattolica che, molto spesso, nel corso della storia e in un'ottica di conservazione dei rapporti sovranazionali si è proposta come mediatrice in importanti conflitti tra Stati.

La mediazione e la sua idoneità a preservare la conservazione dei rapporti pregressi può fungere da stimolo alla promozione di una cultura del dialogo e dell'accordo con il superamento della logica degli interessi contrapposti tipica, invece, del processo giurisdizionale.

In quest'ottica si pone la mediazione cosiddetta “**facilitativa**”: il mediatore si prefigge di favorire la negoziazione tra le parti e si astiene dal pronunciare, nel caso in cui la mediazione fallisce, una proposta di accordo. In questi casi il mediatore ha un ruolo di tipo “neutro”, in quanto il suo unico scopo è quello di guardare la negoziazione a livello procedurale, mettendo a disposizione delle parti la sua abilità nelle tecniche necessarie a facilitare e favorire lo sviluppo di una soluzione ideata da loro stesse.

Nella mediazione “**valutativa**”, il mediatore è chiamato, invece, a suggerire soluzioni e a presentare una proposta su come dovrebbe essere risolta la controversia. In questo caso il mediatore fornisce la sua opinione su problematiche oggetto del conflitto e offre i suoi consigli sul metodo migliore per superare la situazione conflittuale valutata nel suo complesso. In particolare, l'art. 11 del D.Lgs 28/2010 prevede, per esempio, che il mediatore, su richiesta di entrambe le parti, presenti una valutazione sulle pretese dei litiganti e formuli una proposta di accordo riguardo alla quale essi devono dare risposta entro sette giorni. La mancata risposta equivale ad una risposta negativa.

Alcuni autori parlano anche di mediazione “**trasformativa**”, evidenziando anche un aspetto della mediazione che tende alla “trasformazione” del rapporto delle parti da conflittuale a pacifico e produttivo di buoni risultati. Tuttavia, in tal caso, affinché ciò avvenga, occorre intraprendere un lungo e più impegnativo cammino. E' necessario che le parti, con l'ausilio del mediatore, riattivino i giusti canali di comunicazione per meglio conoscersi e venirsi incontro per la risoluzione del conflitto.

A tal fine il ruolo del mediatore è anche quello d'impegnarsi a “ridefinire” il conflitto, affinché le parti capiscano i rispettivi bisogni, interessi ed emozioni e sviluppino idee nuove che prima sembravano impossibili e che possono essere percorribili. La creatività del mediatore ed anche quella che egli sarà in grado di generare nelle parti confliggenti giocano un ruolo fondamentale.

Solo con la mediazione e con gli strumenti che le sono propri, in primis l'ascolto ed il dialogo, si possono trasformare i conflitti e risolverli creando nuove opportunità. La mediazione richiede di sviluppare forme di empatia tra le parti e tra il mediatore e le parti per poter conoscere i loro interessi e bisogni che spesso vanno anche al di là delle loro posizioni in termini di pretese esplicite.

5. La mediazione nell'attuale scenario di crisi economico-finanziaria

Le controversie commerciali rientrano nelle materie oggetto di applicabilità della mediazione come condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 28/2010. E' innegabile che le stesse siano in aumento in questo particolare momento storico contraddistinto dall'acutissima crisi economico-finanziaria originata dal crac di Lehman Brothers del settembre 2008.

Le vaste e diffuse difficoltà presenti nel sistema economico e le condizioni in cui versano le imprese in termini di scarsa produttività, incapacità di remunerare adeguatamente i

fattori di produzione, i minori margini di utile e le tensioni finanziarie hanno generato un più elevato tasso di conflittualità tra imprese, tra fornitori e clienti e, di conseguenza, un più alto numero di controversie in ambito aziendale.

Questo elevato tasso di conflittualità potrebbe generare in futuro una domanda maggiore di giustizia, intesa come generale istanza espressa dalle parti in lite per ricercare ed ottenere una soluzione efficace ai conflitti anche attraverso strumenti di composizione ADR.

6. Tipologia di controversie commerciali oggetto di mediazione

Con particolare riferimento alla più ampia categoria di controversie commerciali che interessano l'ordinaria gestione degli Enti e delle Congregazioni associate AGIDAE, lo stato di necessità oggettiva in cui i soggetti gestori possono trovarsi ed il sorgere di vincoli esterni alle loro capacità decisionali possono determinare, in un simile scenario di crisi, delle "modificazioni" alle strategie adottate nella gestione delle controversie e nelle aspettative insite nei processi giudiziari.

Nonostante la crisi economico-finanziaria non rappresenti l'ambiente ideale per negoziare e condurre una soddisfacente mediazione, *la mediazione rappresenta a pieno titolo una risposta efficace per la risoluzione di eventuali controversie commerciali che possono sorgere nella gestione ordinaria di un Ente o Congregazione religiosa* (ad esempio nella compravendita di merci, nella somministrazione o nella fornitura di beni o servizi, nei rapporti contrattuali con fornitori, nei contratti di esecuzione di lavori o servizi, nelle locazioni immobiliari ecc.).

Ad esempio, nelle eventuali controversie che riguarderebbero fornitori ed Istituzioni associate AGIDAE, quindi all'interno di precostituiti schemi negoziali di posizione, la disponibilità a negoziare è sicuramente limitata e costretta dentro stringenti vincoli e limitati spazi di manovra. Sembrerebbe, da un tale contesto, che la risoluzione delle controversie possa essere più impegnativa per il mediatore; tuttavia, sotto questo profilo, la mediazione appare come il luogo idoneo nel quale un soggetto neutrale, avulso dal contesto, aiuta i contendenti a raggiungere un accordo soddisfacente che altrimenti non è possibile realizzare anche a causa di fattori esogeni di disturbo. Tale genere di controversia rappresenta il terreno ideale per la mediazione che, proponendo una tecnica di approccio al conflitto che presenta intrinsecamente anche momenti di "rigenerazione" del rapporto giuridico preesistente, persegue soluzioni di non rottura e lo ricompone in vista dello svolgimento continuato dell'attività di collaborazione commerciale.

7. Le strategie di mediazione nel gestire le controversie commerciali

Sulla base delle considerazioni esposte in merito alla specificità dei conflitti tra le parti, in tale contesto la mediazione diventa un procedimento che punta a cogliere gli elementi peculiari della controversia commerciale: identificazione e riconoscimento delle diverse posizioni negoziali e degli interessi, bisogni sottostanti e risultati che le parti vogliono reciprocamente raggiungere.

A volte, considerando la natura spiccatamente "tecnica" di queste controversie, potrebbe essere utile "far ragionare" le parti su problemi specifici e sequenziali.

Gli aspetti controversi di natura finanziaria (per esempio la presenza di eventuali garanzie, rapporti con istituti bancari), gestionale, tributaria, potrebbero essere affrontati separatamente con le parti con l'ausilio di professionisti in loro assistenza. In tal modo, attraverso le sessioni d'incontro separate, si segmentano i vari aspetti della controversia e si separano gli aspetti propriamente tecnici o finanziari da quanto effettivamente accaduto.

Nell'ottica della flessibilità e dell'informalità che contraddistingue il procedimento di mediazione, il mediatore dovrà adattare il proprio stile alle circostanze reali e alle dinamiche negoziali che man mano si definiscono.

Nei negoziati di posizione, ovvero ambiti negoziali in cui ogni parte prende una posizione, autogiustifica "la ragionevolezza" delle proprie pretese e fissa un risultato da raggiungere cercando di far muovere la controparte dalla posizione di partenza verso la propria, il mediatore potrà far leva sulla massimizzazione dei benefici della cooperazione per il raggiungimento dell'accordo e sulla possibilità di arrivare ad un risultato in tempi ridotti a costi contenuti.

8. I vantaggi della mediazione nelle controversie di natura commerciale

Poiché i ritardi dell'amministrazione della giustizia ed i tempi prolungati di definizione delle cause civili si ripercuotono sull'economia delle aziende rendendo ancor più pesante la crisi finanziaria che le stesse subiscono, la mediazione, al di là dell'obbligo previsto dal legislatore, diventa un valido strumento per abbattere costi e tempi lunghi della giustizia ordinaria.

Il ruolo attivo e propositivo delle parti nella gestione della procedura, l'attenzione ai rapporti preesistenti, la riservatezza e la flessibilità della procedura sono tutti fattori importanti che fanno della mediazione uno strumento utile al possibile raggiungimento della soluzione economicamente efficiente in tempi rapidi che nulla hanno a vedere con quelli della giustizia ordinaria.

Il D.Lgs n. 28/2010 è andato oltre, abbattendo i seguenti costi:

- imposta di bollo su tutta la documentazione relativa alla mediazione;
- imposta di registro del verbale di accordo entro il limite di valore della controversia di Euro 50.000

e riconoscendo, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità della stessa, fino a concorrenza di Euro 500,00, ridotto alla metà in caso d'insuccesso.

Considerando, poi, che un tariffario medio degli Organismi di mediazione operanti sul territorio nazionale prevede l'applicazione di tariffe molto contenute, si giunge alla conclusione che un'impresa che chiederà l'intervento di un mediatore in una controversia di valore fino a Euro 50.000 riceverà un servizio a costo zero e, soprattutto, in un termine più che ragionevole pari a 4 mesi.

Sotto questo punto di vista, dunque, la mediazione rimane un'ottima possibilità da cogliere poiché, oltre a garantire risultati oggettivamente apprezzabili in tempi ridotti e a costi contenuti, è in grado di aiutare le parti, nonostante un contenzioso insorto, a preservare gli

esistenti rapporti commerciali che potrebbero risultare preziosi una volta attenuata o composta la fase recessiva.

Tuttavia, lo sviluppo delle procedure di mediazione sarà conseguente alla disponibilità delle parti in sede di redazione dei contratti a prevedere l'inserimento di una clausola conciliativa ai sensi del D.Lgs 28/2010 qualora insorga nell'esecuzione del contratto una controversia. Dunque, in tal caso, il procedimento di mediazione potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per la promozione di una cultura della soluzione alternativa delle controversie civili in cui prevarrebbe con forza il mantenimento del rapporto preesistente al sorgere della controversia rispetto al quantum del risarcimento che si potrebbe ottenere sulla base di una valutazione puramente equitativa del giudice, il cui contenuto è difficilmente prevedibile sin dall'inizio.

QUOTE ASSOCIATIVE 2012

Gli importi sono rimasti invariati.

Istituti	€ 350,00
Economi/Superiori	€ 150,00
Consulenti	€ 500,00

La quota associativa può essere pagata come segue:

- tramite banca, utilizzando il MAV appena inviato a tutti gli associati;
- in sede AGIDAE, dal lunedì al venerdì, ore 9:00 – 17:30 (orario continuato).



Scaffale



AVVISO 01/2011 LA FORMAZIONE FONDER

A CURA DI
DIANA MASSAROTTO
(responsabile Area Comparti)

AVVISO 01/2011 - LINEA 1

Con queste righe proveremo a fornire alcuni elementi che possano favorire la lettura delle tabelle e dei grafici che seguono.

Il primo elemento da valorizzare è l'accresciuta domanda di formazione rivolta al Fonder, dovuta alle aumentate adesioni al Fondo.

Con l'Avviso 1/2011 - Linea 1, infatti, sono stati presentati 218 piani formativi, un numero assai superiore rispetto alle 55 richieste dell'Avviso 1/2008, alle 102 dell'Avviso 1/2009 e alle 131 dell'Avviso 1/2010. L'incremento solo su quest'ultimo, caratterizzato dalla più alta domanda fino a quella data, è stato del **66%**.

I piani in valutazione sono stati 186 contro i 47 del 2008, gli 89 del 2009, e i 97 dell'Avviso 2010. Un trend di crescita su base annua che sale al **91%**.

I piani finanziati confermano ulteriormente questa tendenza: 165 piani finanziati dal CdA nel 2011, ossia l'**83%** in più rispetto al 2010 (90 piani); il 108,86% rispetto al 2009 (79 piani); il 283,72% rispetto ai piani finanziati con l'Avviso 2008 (43 piani).

Tutto questo è stato reso possibile dall'aumento delle risorse a disposizione, che ha portato il finanziamento Fonder alla cifra record di **4.429.123,60** euro: quasi il doppio rispetto all'Avviso precedente, attestato a 2.314.687 euro.

Le risorse, in seguito alla valutazione e alle conseguenti graduatorie, sono state ripartite tra i tre comparti con le seguenti percentuali: Scuola il 55,25%, Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo il 32,36%, Altro il 12,37%.

La tipologia di piano prevalente è quella aziendale: il 61,81% contro il 23,63% dei piani settoriali e il 15,68% dei piani territoriali.

Sono i comparti S-A-E e Altro che registrano una presenza maggiore di piani aziendali, rispettivamente del 69,81% e del 71,42%. La Scuola si attesta a quota 54,94%.

I piani settoriali sono maggiormente presenti nel comparto Scuola, così come i territoriali nel comparto Altro. Una delle ragioni è la dimensione delle aziende: le aziende a da 1 a 10 dipendenti nella Scuola sono il 34%, mentre nell'Altro raggiungono il 49,12%.

Questa dimensione rende più difficile presentare un piano aziendale; l'alternativa è per l'appunto il piano settoriale o quello territoriale che mettono insieme lavoratori di più aziende.

Con l'Avviso 1/2011 si registra un aumento di nuovi enti, ossia di enti beneficiari che partecipano a un Avviso Fonder per la prima volta: il dato generale è il 37,80%.

Il S-A-E e l'Altro si attestano rispettivamente al 47,15% e al 47,36%, mentre la Scuola al 35,63%.

I lavoratori coinvolti nei corsi di formazione complessivamente sono il **133%** in più rispetto all'Avviso 01/2010.

La formazione Fonder tocca aziende e lavoratori di tutte le regioni italiane, a eccezione della Val d'Aosta. Ancora una volta sono le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Lazio che beneficiano maggiormente della formazione Fonder; segnaliamo l'exploit dell'Emilia Romagna e dell'Umbria, nei precedenti avvisi poco presenti.

Se si scende di scala e si prendono in esame i dati della formazione Fonder per comparto, la Scuola conferma quanto appena detto, mentre il comparto S-A-E risulta più presente in Piemonte, Veneto, Lazio, Liguria, Umbria, Toscana e Sicilia; è invece assente in 5 regioni (Val D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Calabria e Sardegna). Il comparto Altro si caratterizza per una maggiore concentrazione della formazione nelle regioni del centro sud, mentre quelle assenti salgano a 8 (Val D'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Marche, Sicilia e Sardegna).

Se si focalizza l'attenzione sul rapporto finanziamento Fonder e numero di lavoratori in formazione per le macroaree Nord, Centro e Sud-Isole, emerge che la media del finanziamento Fonder per ogni lavoratore in formazione è minore al Nord (€ 248,41 per lavoratore); al Centro sale a € 273,5, e cresce ulteriormente al Sud dove si arriva alla media di € 375,45 per ogni lavoratore in formazione.

Di seguito uno specchietto della media del finanziamento Fonder per lavoratore ripartita per Comparto e Macroaree:

NORD				CENTRO			
	Fin. Fonder	Lav. Form.	Media		Fin. Fonder	Lav. Form.	Media
Scuola	€ 1.366.996,83	5.759	€ 237,36	Scuola	€ 534.543,14	1.948	274,4
S-A-E	€ 616.799,85	2.420	€ 254,87	S-A-E	€ 505.183,75	2.111	239,31
Altro	€ 182.860,00	543	€ 349,63	Altro	€ 231.260,00	588	362,68

SUD			
	Fin. Fonder	Lav. Form.	Media
Scuola	€ 545.930,03	1.591	343,12
S-A-E	€ 311.550,00	877	355,01
Altro	€ 152.000,00	218	697,24

Riguardo l'accordo delle parti sociali, a livello generale vi è piena condivisione per il 59% dei piani formativi. La percentuale aumenta nei comparti Scuola e S-A-E, rispettivamente dal 61,66% al 70,37%.

Il comparto Altro ha il 26,66% di piani formativi pienamente condivisi.

AVVISO 01/11 - LINEA 1

PRESENTATO

	Piani	Progetti	Fin. Fonder	Enti benef.	Tot. lavoratori enti benef.	Lav. in form.	Tot. ore form.
Scuola	101	712	€ 3.098.499,00	880	53.663	11.262	19.511
S-A-E	79	644	€ 2.669.800,60	199	24.315	9.048	16.847
Altro	38	212	€ 1.298.490,00	211	4.485	2.439	8.174
Totale	218	1.568	€ 7.066.789,60	1.290	82.463	22.749	44.532

VALUTATO

	Piani	Progetti	Fin. Fonder	Enti benef.	Tot. lavoratori enti benef.	Lav. in form.	Tot. ore form.
Scuola	96	674	€ 2.913.815,00	791	51.292	10.615	18.061
S-A-E	63	482	€ 1.885.373,60	140	17.153	6.938	11.786
Altro	27	151	€ 839.965,00	98	2.710	1.724	5.336
Totale	186	1.307	€ 5.639.153,60	1.029	71.155	19.277	35.183

FINANZIATO

	Piani	Progetti	Fin. Fonder	Enti benef.	Tot. lavoratori enti benef.	Lav. in form.	Tot. ore form.
Scuola	91	579	€ 2.447.470,00	775	51.034	9.298	15.172
S-A-E	53	373	€ 1.433.533,60	123	15.859	5.408	9.044
Altro	21	112	€ 548.120,00	57	2.511	1.329	3.500
Totale	165	1.064	€ 4.429.123,60	955	69.404	16.035	27.716

GRAFICO 1 - QUADRO GENERALE TIPOLOGIA PIANI FORMATIVI FINANZIATI

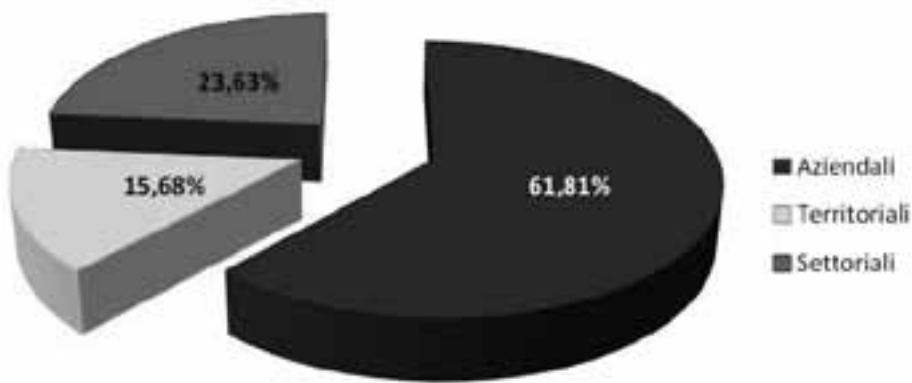
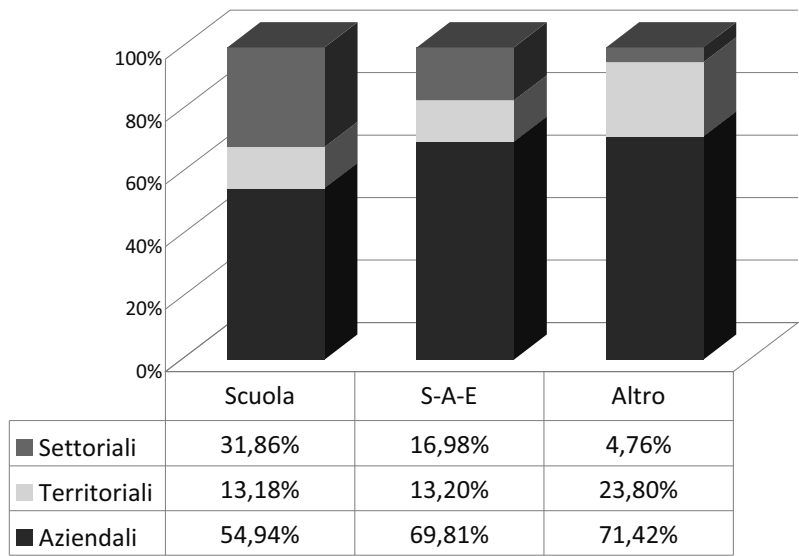


GRAFICO 2 - PERCENTUALE TIPOLOGIA PIANI PER COMPARTO



TAB. 1 - TIPOLOGIA PIANI FORMATIVI PER COMPARTO

	Scuola	S-A-E	Altro	Totale
Aziendali	50	37	15	102
Territoriali	12	7	5	24
Settoriali	29	9	1	39

TAB. 2 - FINANZIAMENTO FONDER PER TIPOLOGIA PIANI

	Scuola	S-A-E	Altro	Totale
Aziendali	€ 742.640,00	€ 650.533,85	€ 272.600,00	€ 1.665.773,85
Territoriali	€ 427.668,00	€ 355.790,00	€ 203.520,00	€ 986.978,00
Settoriali	€ 1.277.162,00	€ 427.209,75	€ 72.000,00	€ 1.776.371,35

GRAFICO 3 - PERCENTUALE NUOVI ENTI BENEFICIARI PER COMPARTO

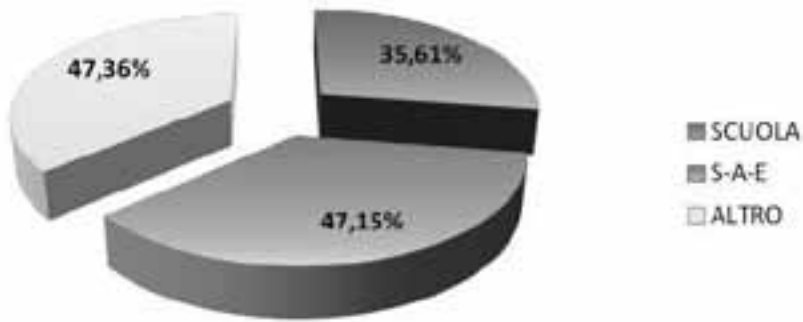
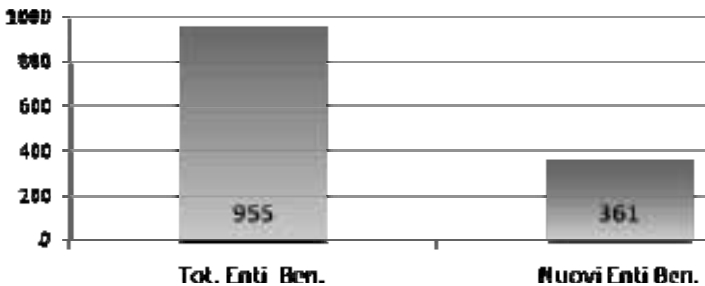


GRAFICO 4 - NUOVI ENTI BENEFICIARI IN VALORI ASSOLUTI



TAB. 3 - QUADRO NAZIONALE FORMAZIONE FONDER

Regione	Enti beneficiari	Lavoratori Dip.	Lavoratori in Form.	Finanziamento Fonder
ABRUZZO	16	251	176	€ 86.896,21
BASILICATA	8	177	189	€ 73.778,31
CALABRIA	19	450	141	€ 62.267,53
CAMPANIA	15	791	396	€ 149.708,89
EMILIA R.	86	2506	1285	€ 265.786,62
FRIULI V.G.	22	468	46	€ 15.602,36
LAZIO	150	13.402	2.378	€ 593.421,36
LIGURIA	31	2.101	465	€ 148.877,81
LOMBARDIA	142	16.413	2.392	€ 603.636,75
MARCHE	16	206	157	€ 55.556,61
MOLISE	10	74	36	€ 24.280,00
PIEMONTE	162	7.365	1509	€ 497.423,29
PUGLIA	68	3616	854	€ 323.830,47
SARDEGNA	13	486	279	€ 98.377,43
SICILIA	36	1.571	827	€ 301.517,40
TOSCANA	20	679	438	€ 165.919,96
TRENTINO A.A.	3	138	136	€ 46.240,00
UMBRIA	29	1593	1462	€ 326.912,75
VAL D'AOSTA	0	0	0	€ 0,00
VENETO	109	17.117	2.869	€ 589.089,85

GRAFICO 5 - QUADRO NAZIONALE: ENTI BENEFICIARI FINANZIATI

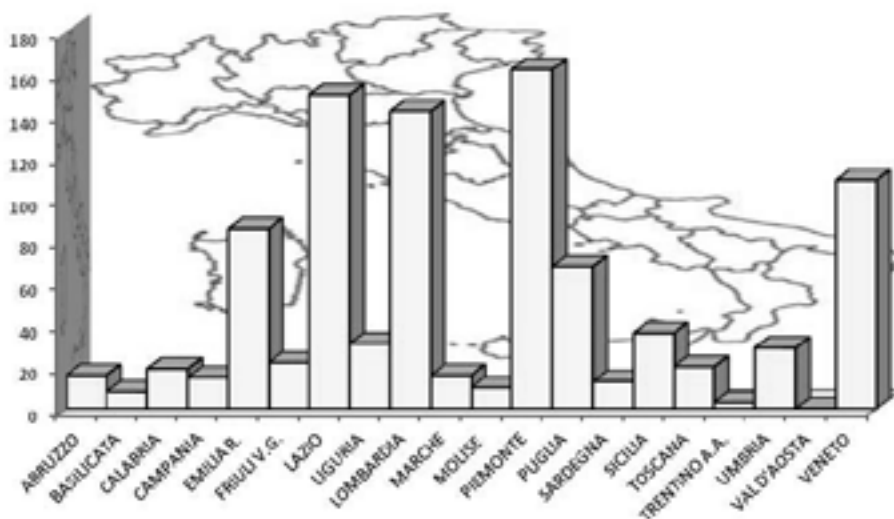
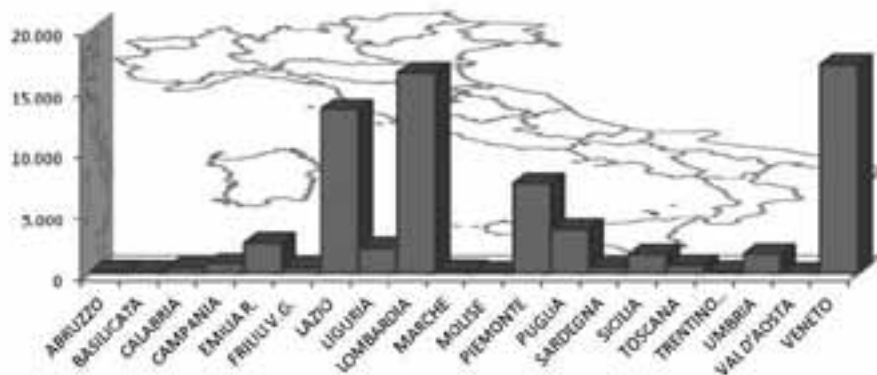
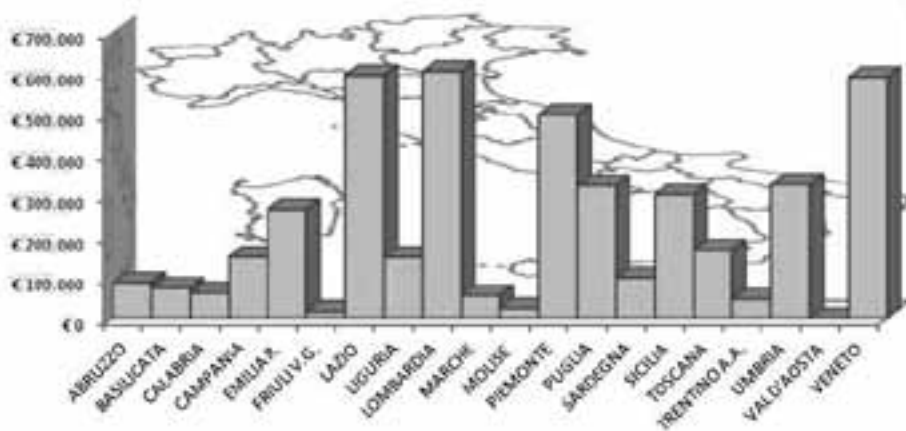
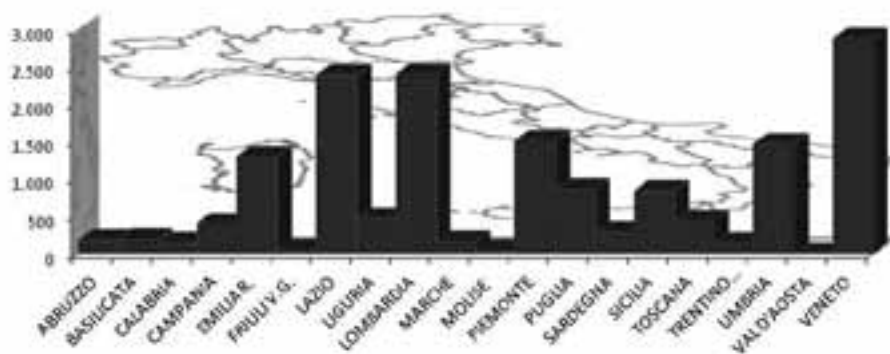


GRAFICO 6 - QUADRO NAZIONALE: LAVORATORI DIPENDENTI ENTI BENEFICIARI



GRAFICI 7, 8 - QUADRO NAZIONALE: LAVORATORI IN FORMAZIONE E FINANZIAMENTO FONDER



TAB. 4 - COMPARTO SCUOLA: LA FORMAZIONE FONDER

Regione	Enti beneficiari	Lavoratori Dip.	Lavoratori in Form.	Finanziamento Fonder
ABRUZZO	11	131	59	€ 22.422,21
BASILICATA	3	77	117	€ 19.378,31
CALABRIA	6	309	111	€ 38.267,53
CAMPANIA	9	572	241	€ 51.108,89
EMILIA R.	81	2256	952	€ 162.706,62
FRIULI V.G.	22	468	46	€ 15.602,36
LAZIO	132	11.082	1.592	€ 391.741,36
LIGURIA	20	1.079	222	€ 68.541,81
LOMBARDIA	140	15.162	2.259	€ 588.036,75
MARCHE	13	114	82	€ 22.036,61
MOLISE	1	15	9	€ 1.080,00
PIEMONTE	135	3.673	587	€ 175.791,44
PUGLIA	60	1036	465	€ 182.830,47
SARDEGNA	13	486	279	€ 98.377,43
SICILIA	20	1.208	378	€ 155.967,40
TOSCANA	10	324	95	€ 49.079,96
TRENTINO A.A.	2	95	43	€ 22.240,00
UMBRIA	6	278	111	€ 48.183,00
VAL D'AOSTA	0	0	0	€ 0,00
VENETO	91	12.669	1.650	€ 334.077,85

GRAFICO 9 - COMPARTO SCUOLA: ENTI BENEFICIARI FINANZIATI

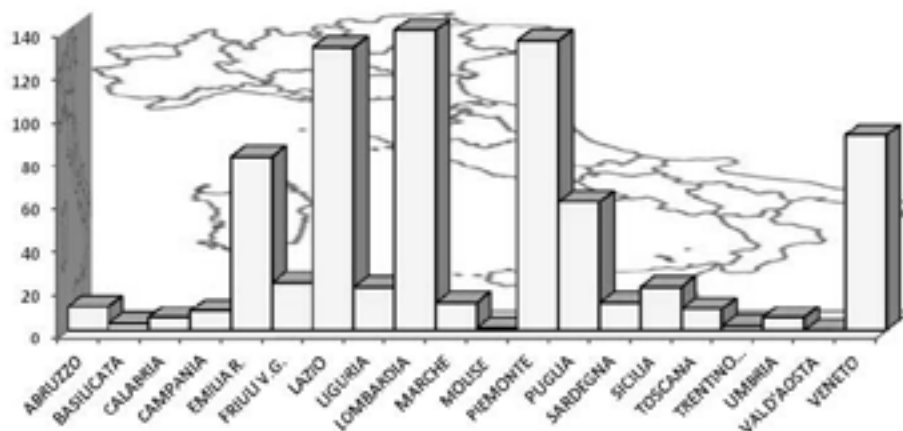
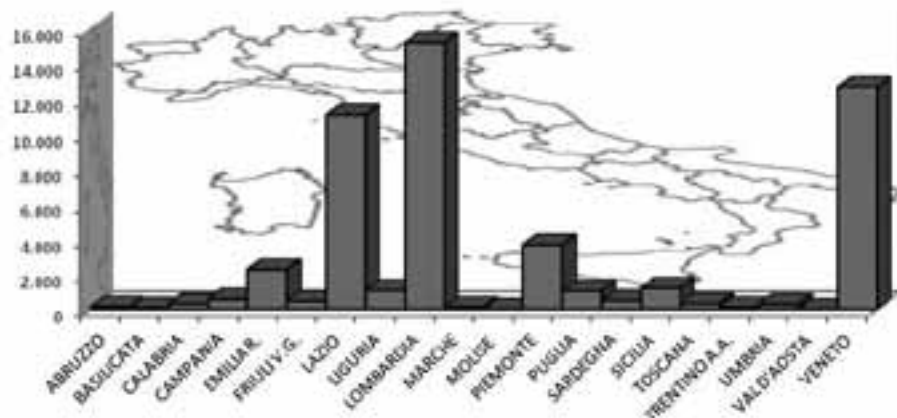
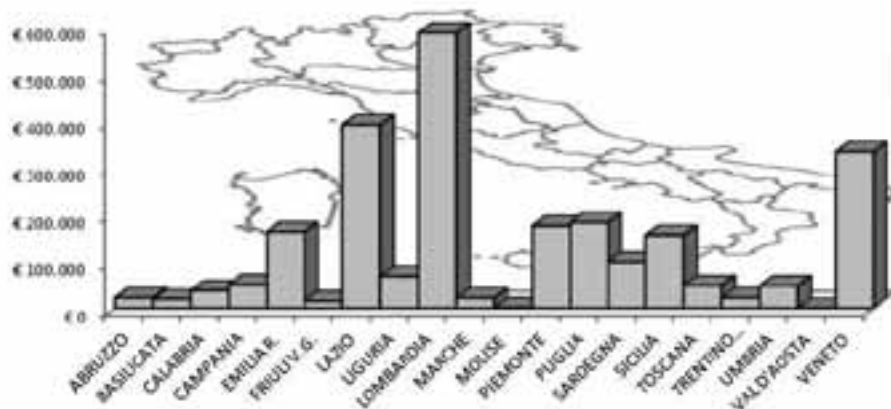
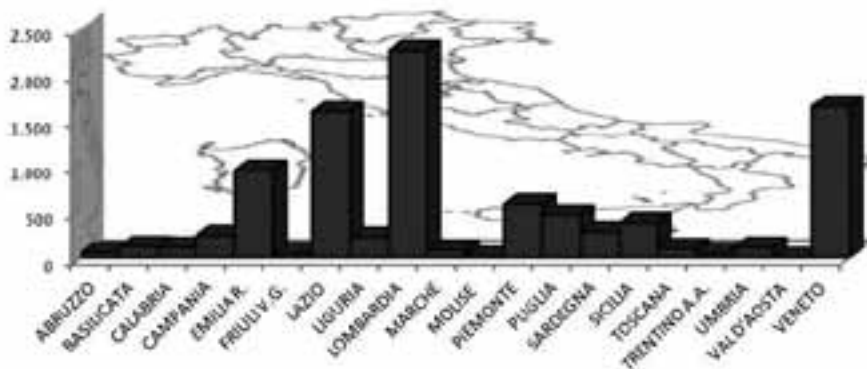


GRAFICO 10 - COMPARTO SCUOLA: LAVORATORI DIPENDENTI ENTI BENEFICIARI



GRAFICI 11, 12 - COMPARTO SCUOLA: LAVORATORI IN FORMAZIONE E FINANZIAMENTO FONDER



TAB. 5 - COMPARTO S-A-E: LA FORMAZIONE FONDER

Regione	Enti beneficiari	Lavoratori Dip.	Lavoratori in Form.	Finanziamento Fonder
ABRUZZO	3	70	97	€ 48.474,00
BASILICATA	4	87	46	€ 38.400,00
CALABRIA	0	0	0	€ 0,00
CAMPANIA	3	87	87	€ 42.600,00
EMILIA R.	0	0	0	€ 0,00
FRIULI V.G.	0	0	0	€ 0,00
LAZIO	14	1.601	659	€ 124.980,00
LIGURIA	11	1.022	243	€ 80.336,00
LOMBARDIA	2	1.251	133	€ 15.600,00
MARCHE	3	92	75	€ 33.520,00
MOLISE	1	8	8	€ 8.000,00
PIEMONTE	26	3.646	906	€ 305.631,85
PUGLIA	3	2289	295	€ 85.000,00
SARDEGNA	0	0	0	€ 0,00
SICILIA	16	363	449	€ 145.550,00
TOSCANA	10	355	343	€ 116.840,00
TRENTINO A.A.	1	43	93	€ 24.000,00
UMBRIA	11	705	929	€ 173.369,75
VAL D'AOSTA	0	0	0	€ 0,00
VENETO	15	4.240	1.045	€ 191.232,00

GRAFICO 13 - COMPARTO S-A-E: LAVORATORI DIPENDENTI ENTI BENEFICIARI

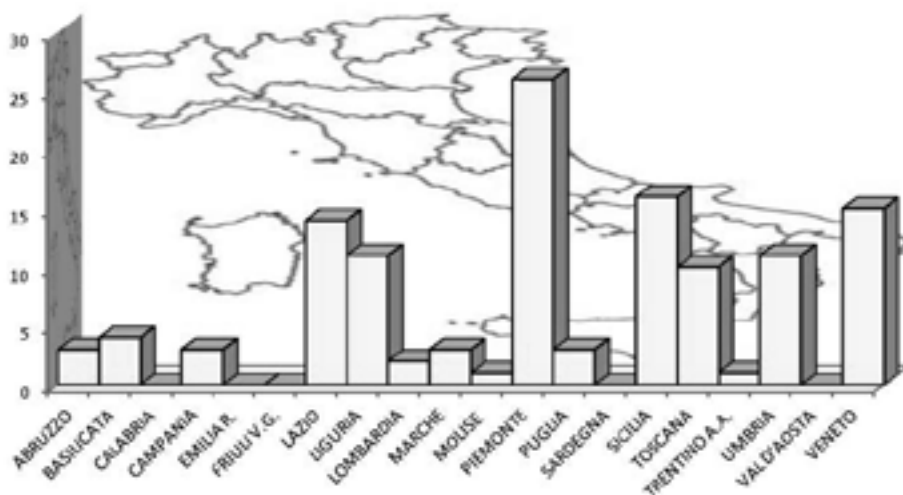
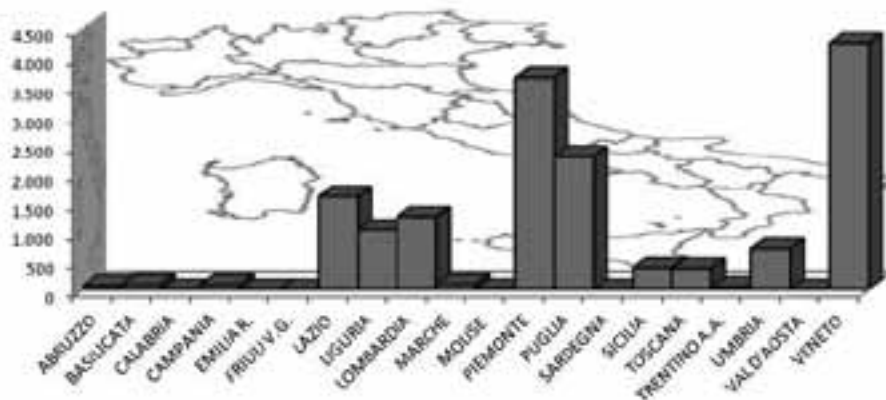
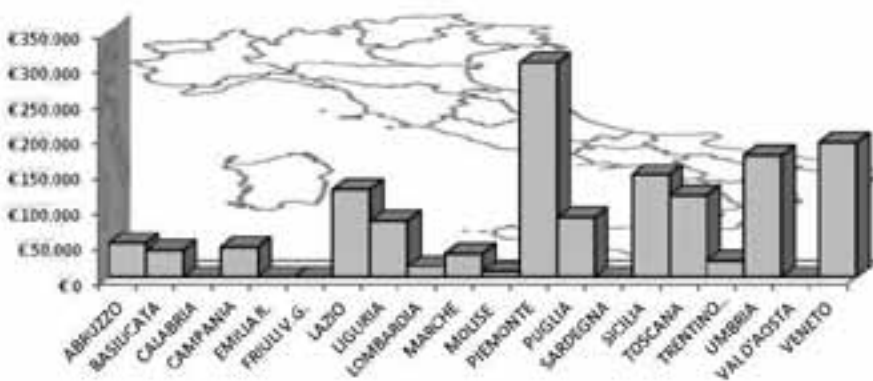
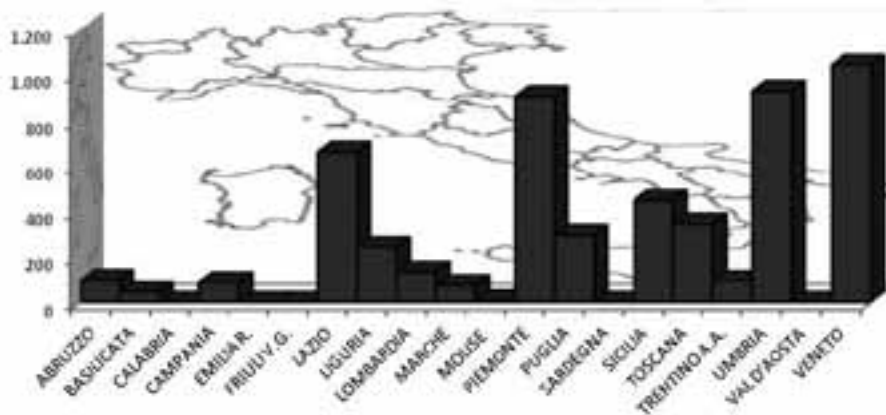


GRAFICO 14 - COMPARTO S-A-E: LAVORATORI DIPENDENTI ENTI BENEFICIARI



GRAFICI 15, 16 - COMPARTO S-A-E: LAVORATORI IN FORMAZIONE E FINANZIAMENTO FONDER



TAB. 6 – COMPARTO ALTRO: LA FORMAZIONE FONDER

Regione	Enti beneficiari	Lavoratori Dip.	Lavoratori in Form.	Finanziamento Fonder
ABRUZZO	2	50	20	€ 16.000,00
BASILICATA	1	13	26	€ 16.000,00
CALABRIA	13	141	30	€ 24.000,00
CAMPANIA	3	132	68	€ 56.000,00
EMILIA R.	5	250	333	€ 103.080,00
FRIULI V.G.	0	0	0	€ 0,00
LAZIO	4	719	127	€ 76.700,00
LIGURIA	0	0	0	€ 0,00
LOMBARDIA	0	0	0	€ 0,00
MARCHE	0	0	0	€ 0,00
MOLISE	8	51	19	€ 15.200,00
PIEMONTE	1	46	16	€ 16.000,00
PUGLIA	5	291	94	€ 56.000,00
SARDEGNA	0	0	0	€ 0,00
SICILIA	0	0	0	€ 0,00
TOSCANA	0	0	0	€ 0,00
TRENTINO A.A.	0	0	0	€ 0,00
UMBRIA	12	610	422	€ 105.360,00
VAL D'AOSTA	0	0	0	€ 0,00
VENETO	3	208	174	€ 63.780,00

GRAFICO 17 – COMPARTO ALTRO: ENTI BENEFICIARI FINANZIATI

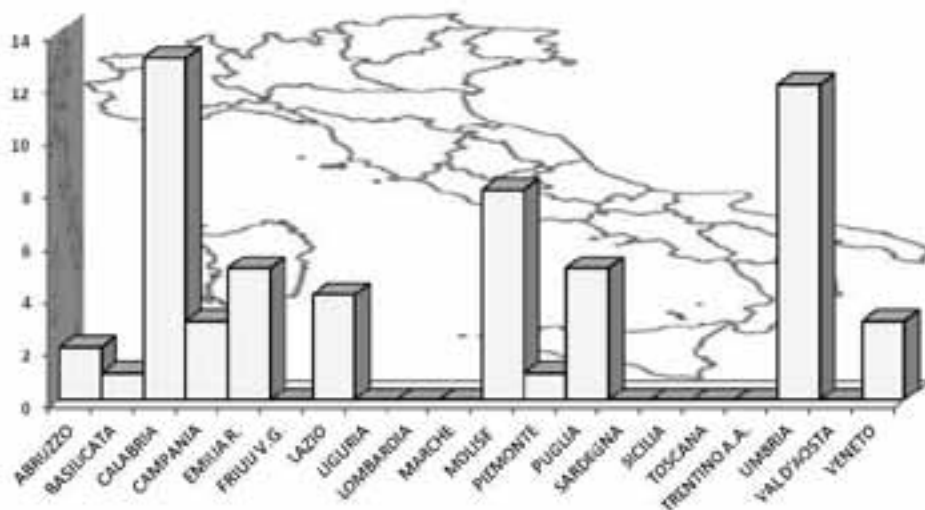
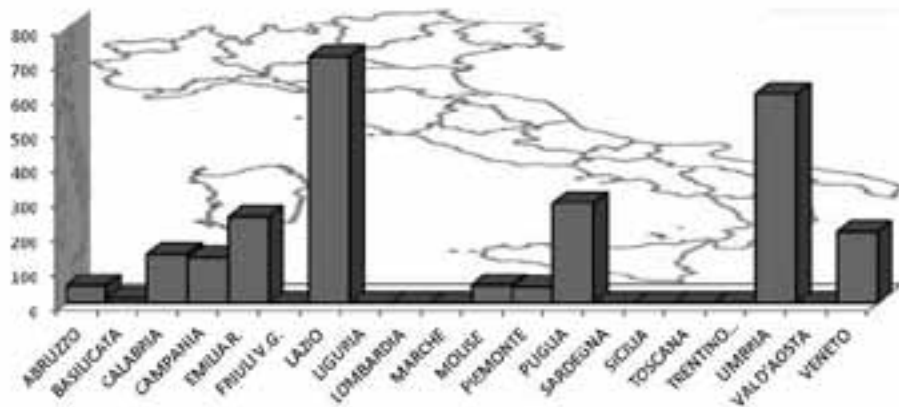


GRAFICO 18 – COMPARTO ALTRO: LAVORATORI DIPENDENTI ENTI BENEFICIARI



GRAFICI 19, 20 – COMPARTO ALTRO: LAVORATORI IN FORMAZIONE E FINANZIAMENTO FONDER

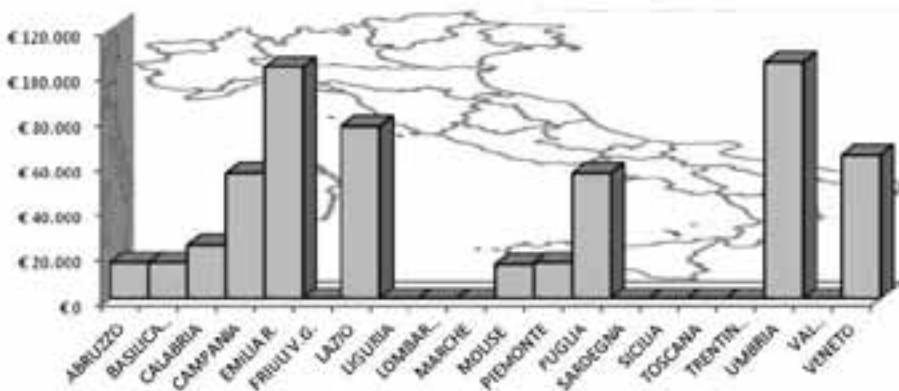
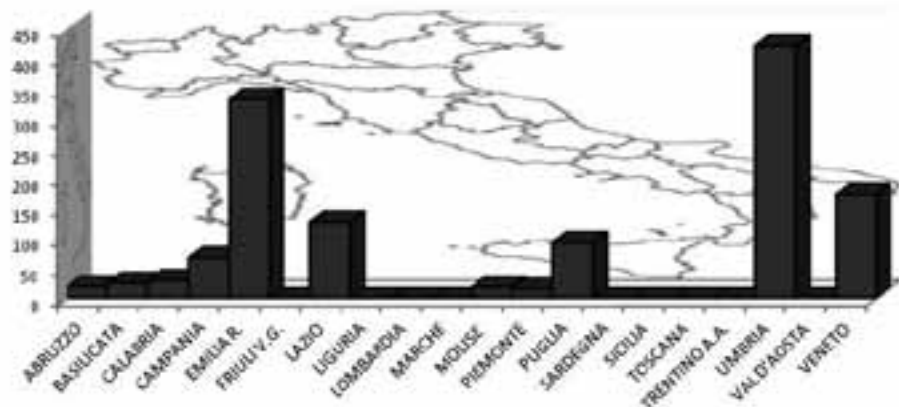


GRAFICO 21 – DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI COMPARTO SCUOLA

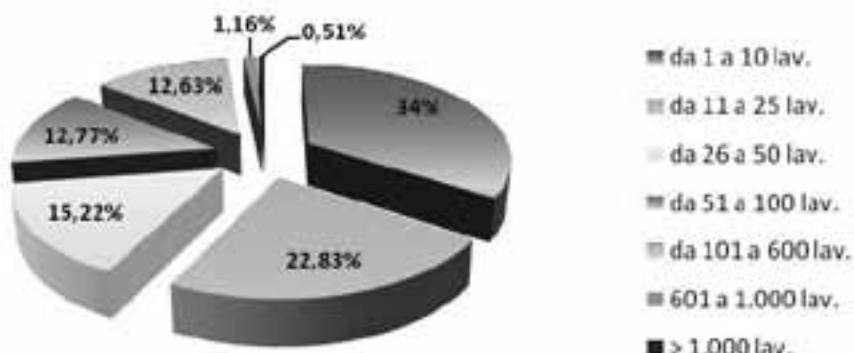


GRAFICO 22 – DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI COMPARTO S-A-E

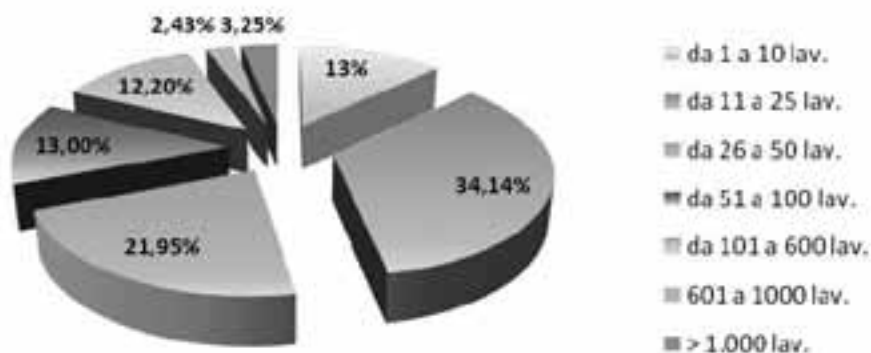
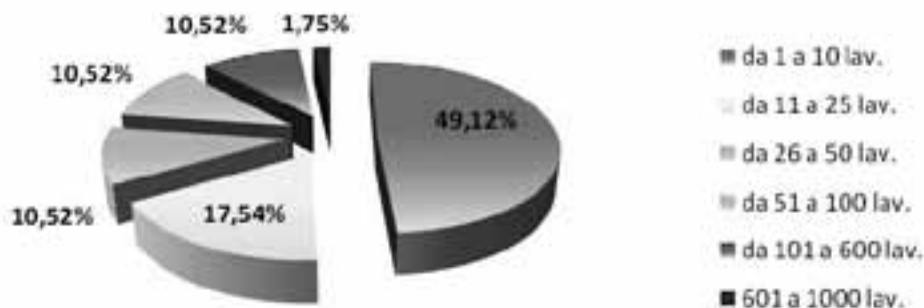


GRAFICO 23 – DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI COMPARTO ALTRO



LE ALTRE LINEE

LINEA 2: la formazione Fonder contro la CRISI

I piani formativi rivolti ad aziende che versano in una condizione di difficoltà economica e occupazionale sono 4, per un importo di 77.320 euro.

La tipologia dei piani è quella aziendale, e riguarda 3 enti del comparto Altro e un ente del comparto Scuola.

Solo un'azienda ha dimensioni medie (70 lavoratori); le altre non superano i 15 lavoratori.

Le aziende sono ubicate per metà nel Lazio, e per l'altra in Campania.

	Piani	Progetti	Fin. Fonder richiesto	Enti benef.	Tot. lav. enti ben.	Lav. in form.	Tot. ore form.
Scuola	1	6	€ 25.000,00	1	70	79	200
S-A-E	0	0	€ 0,00	0	0	0	0
Altro	3	10	€ 52.320,00	3	34	104	327
Totale	4	16	€ 77.320,00	4	104	183	527

LINEA 3: la formazione Fonder per l'Abruzzo terremotato

I piani formativi rivolti ai lavoratori di imprese o enti ubicati nell'Abruzzo terremotato sono 4, tutti ammessi e finanziati per un totale di 80.640 euro.

Si tratta di 3 piani aziendali del comparto Altro, e di un piano settoriale del comparto Scuola.

Registriamo tre piccole aziende, che vanno dai 7 ai 19 dipendenti, un' azienda media di 40 lavoratori (Scuola) e una grande di 158 dipendenti (Altro).

	Piani	Progetti	Fin. Fonder richiesto	Enti benef.	Tot. lav. enti ben.	Lav. in form.	Tot. ore form.
Scuola	1	4	€ 28.800,00	2	47	36	180
S-A-E	0	0	€ 0,00	0	0	0	0
Altro	3	9	€ 51.840,00	3	187	111	324
Totale	4	13	€ 80.640,00	5	234	147	504

Sr. Mimma Scalera



Il premio di produzione: uno strumento innovativo per lo sviluppo

In questo scenario di crisi generale, sociale ed economica che attraversa il nostro Paese i cui effetti si riverberano negativamente anche nel mondo dell'istruzione, della formazione e dell'educazione privata, l'assenza di crescita economica, la contrazione dei consumi e la minore capacità di spesa delle famiglie pesa e continua a pesare su questo tipo di istituzioni la cui incidenza sul panorama complessivo vede un loro reale e ulteriore ridimensionamento.

Proprio queste considerazioni di contesto spesso ci portano a non voler considerare positivamente l'introduzione del premio annuale di produttività nel contratto AGIDAE 2010/2012, soprattutto nei territori in cui la disoccupazione e l'impovertimento economico risultano più elevati. Esso in realtà è uno strumento innovativo che intende dare valore aggiunto a chi lavora con merito, perché questo fa crescere la qualità del servizio prestato.

L'AGIDAE, come sindacato, risponde così all'obiettivo strategico di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori che intende rappresentare e nello stesso tempo migliorare qualitativamente e anche in termini di efficienza l'organizzazione delle risorse umane all'interno della propria struttura di riferimento. La valutazione delle prestazioni si attua operativamente, attraverso un processo tramite il quale l'azienda misura e giudica le prestazioni individuali (o di gruppo) dei propri collaboratori, effettuate in un determinato periodo di tempo, rispetto agli obiettivi predefiniti ad inizio esercizio e determina il «livello

di servizio» reso dal dipendente (produttività): è pertanto un sistema di «gestione per obiettivi» che prevede l'attribuzione di traguardi «a cascata» lungo la piramide organizzativa.

Il *premio annuale di produttività (PAP)*, individuato su base annua ed erogato come una tantum che varia da un minimo di 150 ad un massimo di 220 euro sempre su base annua, è un incentivo che viene erogato quando il lavoratore raggiunge gli obiettivi fissati dal contratto con precisi indici valutativi, rappresentati da un mix tra presenza effettiva, partecipazione a corsi di formazione fuori e dentro la scuola e partecipazione a concorsi, gare e altre iniziative promosse sul territorio da enti pubblici e/o privati al di fuori dell'orario *curriculare*. Se per 3 anni (nell'arco di 5 anni), a partire dal 2010/2011, il lavoratore raggiunge gli obiettivi fissati, il 70% della media triennale dei premi acquisiti sarà consolidato nello stipendio come elemento fisso della retribuzione, suddiviso in 13 mensilità, nella retribuzione come elemento aggiuntivo della stessa che costituirà la progressione orizzontale di carriera (POC).

Produttività e meritocrazia sono facce della stessa medaglia. Prima di ogni cosa, comunque, andrebbe precisato che cosa deve intendersi per premio di produttività e quando è opportuno che tale riconoscimento venga corrisposto, almeno in via astratta. I premi di produzione costituiscono elementi integrativi della retribuzione di base e consistono in veri e

propri compensi aggiuntivi cui, in linea generale, è attribuita natura retributiva. Il merito, invece, deriva dal latino *mereo* che significa meritare, acquisire, guadagnare. Ed infatti “merito” è per il vocabolario l’acquisizione di requisiti validi per l’attribuzione di un trattamento. In realtà è una classica *vox media*, ma nell’uso comune ha assunto connotati esclusivamente positivi: il merito, perciò, può ritenersi come raggiungimento del requisito che porta un individuo a guadagnare una ricompensa.

I manager del settore privato lo hanno capito bene da molto tempo. Il dipendente aziendale che rende più del suo vicino di *scrivania* deve essere premiato. Ormai appare fin troppo chiaro che il livellamento economico generale tra tutti i collaboratori non porta da nessuna parte: non dà alcun valore aggiunto al sistema impresa, non sprona al miglioramento perché non tende verso traguardi ambiziosi e, soprattutto, è causa principale della grave stagnazione sui luoghi di lavoro.

Non va dimenticato, infatti, che ogni caso è a sé e che le aziende, in fondo, sono un po’ come dei microcosmi, ciascuna dotata di regole particolari. Una definizione da manuale inizierebbe col dire che si tratta per lo più di benefits monetari, intascati dal dipendente al momento del raggiungimento di un certo obiettivo economico. E qui la cosa potrebbe sollevare alcune obiezioni. Va, infatti, detto che non si può giustificare il riconoscimento economico secondo l’assunto che il lavoratore ha svolto bene il proprio lavoro. Si dà per scontato che una persona assunta da un’azienda debba essere in grado di svolgere al meglio il compito che le è stato affidato, altrimenti perché tenerla? E’ evidente, allora, che l’assegnazione del bonus va a premiare dei risultati che, in qualche modo, sono andati oltre le normali aspettative. Tali riconoscimenti, inutile dirlo, sono senz’altro motivo di *orgoglio* per chi li riceve.

Ma cosa succede a chi ne è rimasto escluso? Quali le dinamiche all’interno del gruppo di lavoro? Se l’incremento reddituale è poca cosa, allora si può immaginare che quello stesso lavoratore possa non sentirsi affatto incoraggiato dall’assegnazione del premio. Se, invece, il premio è consistente, sono ipotizzabili forme di attrito tra i membri di uno stesso team di lavoro. Lo stato psicologico con cui un lavoratore affronta questo genere di situazioni è molto importante. Quando lo strumento del bonus, infatti, viene percepito dal lavoratore come una minaccia, o nel minore dei casi semplicemente come un esame, è evidente che l’obiettivo della sana competizione si vanifica, col risultato di provocare delle vere e proprie ansie da prestazione. Il senso di frustrazione è destinato ad aumentare nel caso in cui si decida di stilare addirittura una classifica per rendere visibile il posizionamento di ciascun dipendente sulla base delle sue prestazioni. La sensibilità di chi guida il team, in questi momenti, è fondamentale. Il pericolo può essere quello di far perdere affiatamento alla squadra. Il clima sereno, cordiale, collaborativo che sempre deve essere presente in azienda, potrebbe lasciare il posto ad invidia, pessimismo e scarsa autostima.

In generale, comunque, gli effetti positivi derivanti dall’assegnazione dei bonus superano di gran lunga gli “effetti collaterali”. Si pensi soltanto a quanti talenti potranno emergere, a quante preziose risorse si potranno incanalare nelle attività di ogni giorno e ancora a quanti sforzi, attitudini, originalità vedranno finalmente la luce. E questo solo perché al dipendente è stata data certezza che il suo impegno non sarà vano, ma riconosciuto e gratificato, non solo a parole. Sono maggiormente garantite la presenza effettiva sul posto di lavoro durante la settimana, la disponibilità, l’aggiornamento e la formazione del personale come anche la qualità del servizio determinata,

la certificazione di qualità. Appurato, dunque, che il meccanismo incentivante delle imprese (oltre che di riconoscimento del merito) si fonda sull'assegnazione dei cosiddetti premi di produttività, occorre precisare che gli specialisti di settore (economisti, certo, ma anche gestori e valutatori delle risorse umane) sono soliti fare delle distinzioni. Ci si imbatte, così, in tutta una terminologia di difficile comprensione per i non addetti ai lavori: *Profit Sharing*, *Gain Sharing*, *cottimo*, *una tantum*, ecc. L'obiettivo, in ogni caso, è spesso duplice: ottimizzare i livelli di prestazione del lavoratore e assicurarsi contemporaneamente la sua fidelizzazione.

Questi sistemi d'incentivazione del personale, come il *PAP*, mirano dunque a:

- evidenziare i contributi prioritari per l'azienda rinforzando il legame di appartenenza all'organizzazione;
- promuovere la competitività o, viceversa, la cooperazione nel lavoro in quanto gli obiettivi verso cui il dipendente è motivato danno indicazione di ciò che viene richiesto in termini di sviluppo di azioni comuni con i colleghi;
- minimizzare lo scostamento tra comportamenti 'agiti' delle persone e comportamenti attesi;
- regolare e controllare la variabilità dei comportamenti lavorativi favorendo l'identificazione con gli obiettivi aziendali.

Questi termini "aziendali", che potrebbero sembrare un linguaggio poco familiare, hanno l'intento di evidenziare che gli Istituti che gestiscono opere educative e/o socio-assistenziali, sono chiamati a sviluppare e rafforzare un *modus operandi*, in cui al personale che collabora nelle nostre Istituzioni sia *riconosciuto* il merito, che significa prestazione lavorativa altamente qualificata, partecipazione corresponsabile e attiva, appartenenza non solo in senso economico, ma condivisione carismatica e progettuale, perché il futuro di queste opere si fonda principalmente sulla capacità di sapersi mettere in gioco e d'investire in una progettualità chiara, trasparente e capace di porre passi concreti di innovazione.

Armando Montemmarano



Il contratto di lavoro con il docente non abilitato è nullo

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 11559 del 26 maggio 2011, hanno riaffermato due principi che erano stati già formulati dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema:

1) l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro (Cass. 12 marzo 2004, n. 5131):

2) il contratto di lavoro con l'insegnante non abilitato è nullo con conseguente possibilità del datore di lavoro di procedere a licenziamento (Cass. 28 giugno 1986, n. 4341).

L'articolo unico, comma 4, lett. g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che le scuole non statali paritarie debbono avvalersi di prestazioni di personale docente fornito del titolo di abilitazione.

*La norma non è nuova. Anche in precedenza sussisteva l'obbligo legale di adibire all'insegnamento docenti abilitati e la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto occasione di occuparsi della questione, con riferimento all'ordinamento scolastico previgente alla riforma paritaria, decidendo che «in ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti - che costituisce condizione per concedere alle scuole private l'autorizzazione all'apertura ed il riconoscimento legale ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86 - rappresenta altresì un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo, per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e **possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa**, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione» (Cass. 28 giugno 1986, n. 4341).*

Anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 62 del 2000, dunque, il rapporto di lavoro con il docente sprovvisto del titolo di abilitazione era considerato nullo, vale a dire una prestazione di fatto con violazione di legge, fattispecie disciplinata dall'art. 2126 cod. civ., secondo cui la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

La nullità o no del rapporto è questione che esula dalla disponibilità delle parti, sicché l'attività di lavoro svolta dal docente non abilitato è produttiva di effetti per il tempo in cui il suo rapporto ha avuto esecuzione, ma è inidonea ad assicurare l'applicazione dell'art. 18 Stat. Lav., vale a dire a consentire la reintegrazione nel posto di lavoro, seppure a titolo risarcitorio, dell'insegnante non abilitato in caso di suo licenziamento (Cass. 12 marzo 2004, n. 5131, la quale richiama: Cass. Sez. Un. 8 ottobre 2002, n. 14381 e Cass. 21 maggio 2002, n. 7461, entrambe riferite ad attività diverse dalla docenza ma ugualmente richiedenti un'abilitazione).

Sicché il protrarsi, magari per anni, dello svolgimento del rapporto lavorativo, pur in assenza del titolo abilitativo prescritto dalla legge, non consente di ovviare all'anti-giuridicità di una sua ulteriore prosecuzione. Le norme che impongono il conseguimento di un titolo abilitante per l'esercizio di una professione sono dettate nell'interesse generale a che l'espletamento di certe attività lavorative avvenga da parte di persone con specifiche conoscenze professionali, attestate dal titolo conseguito; ciò soprattutto in considerazione di possibili pregiudizi ricadenti sui terzi per prestazioni rese da soggetti privi di adeguata preparazione. In questa prospettiva nessun rilievo può assumere l'allegazione che, magari per tanti anni, la situazione sia stata conosciuta e accettata dal datore di lavoro, posto che il parametro al quale commisurare la verifica di legittimità di un licenziamento non può essere costituito dal gradimento o comunque dall'accettazione datoriale della situazione lavorativa in atto, bensì da quello della sua conformità a norme imperative di legge.

Qualsiasi rapporto di lavoro subordinato concluso con chi sia privo di abilitazione necessaria per l'esercizio di una determinata professione è nullo per violazione di norme imperative; la nullità non produce effetto per il periodo di esecuzione del rapporto, ma preclude la possibilità che questa produca ulteriori conseguenze con riferimento a periodi nei quali non è stato concretamente attivato, o che da esso nasca alcun diritto alla riassunzione nell'ipotesi di licenziamento (Cass. 17 gennaio 1983, n. 379).

Il che non toglie che la gravità della perdita dell'occupazione per i docenti sia un motivo sufficiente a sollecitare un intervento, che non può essere certo dei gestori delle

*scuole, per risolvere la situazione sul piano dell'equità e della giustizia sociale, dunque con strumenti diversi da quelli che debbono essere usati nelle aule di giustizia, che impongono una sola soluzione: **la licenziabilità dell'insegnante sprovvisto del titolo di abilitazione**. La stessa contrattazione collettiva, nel consentire l'assunzione a tempo determinato di personale non abilitato, non può certamente far venire meno l'obbligo imposto dalla legge paritaria: il personale docente, qualunque sia il suo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, deve essere sempre e comunque abilitato. La clausola contrattuale incide sul rapporto individuale di lavoro ma non «regolarizza» la scuola, perché non può far venire meno un obbligo imposto dalla legge. A proposito dell'abilitazione, la dissoluzione del sistema fondato sulle scuole di specializzazione all'insegnamento e la sua sostituzione con quello basato sui Tfa, i tirocini formativi attivi, e sulla specificità delle lauree per ciascuna classe di abilitazione, dovrebbe non solo consentire di unire alla teoria la pratica, ma pure di dare piena attuazione alla parità scolastica, riconoscendo nel sistema nazionale dell'istruzione, costituito dalle istituzioni scolastiche statali e non statali, la sede unitaria di esplicazione dei tirocini.*

Con la doverosa avvertenza che nel sistema giudiziario italiano le pronunce della Cassazione non vincolano, in giudizi diversi da quelli in cui sono rese, le decisioni dei giudici di merito, sicché resta sempre fondato il rischio che un Tribunale possa arrivare a conclusioni difformi da quella della Corte Suprema, va rilevato che la decisione di legittimità è così formulata:

«Il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti rappresenta un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale, ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto, deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento» (Cass. Sez. Un. 26 maggio 2011, n. 11559).



Codice “Urbani”: le novità del 2011

L'articolo 4, recante “Costruzione delle opere pubbliche”¹, comma 16, del decreto legge n. 70/2011², nel testo risultante dalla legge di conversione n. 106 del 2011, ha modificato gli articoli 10 – 12 – 54 – 59 – 67 della Parte **Seconda** - “**Beni Culturali**” - Titolo I - “**Tutela**”, nonché l'articolo 146 della Parte **Terza** - “**Beni Paesaggistici**” - Titolo I - “**Tutela e valorizzazione**” del Codice dei beni culturali e del paesaggio (c.d. Codice “Urbani”).

La presente comunicazione è **limitata** alle modificazioni introdotte alla Parte Seconda - “Beni Culturali”, con la precisazione che quelle di cui ai successivi numeri 1 – 2 – 3 – 4 sono state apportate dal decreto-legge, mentre quella indicata al n. 5 dalla legge di conversione.

1. L'articolo 10 (“Beni culturali”):

- **dispone al comma 1:** “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti alla Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.”;
- **recitava al comma 5:** “Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, **non** sono soggette alla disciplina del presente Titolo (I – Tutela, della Parte

1 L'articolo 4, anche se rubricato “Costruzione delle opere pubbliche”, **non limita a tale settore** le modificazioni al c.d. Codice “Urbani” - appresso indicate - apportate dal decreto-legge 13/5/2011, n.70, convertito, con modificazioni, nella legge 12/7/2011, n. 106.

2 Il decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” – Serie Generale – n. 110 del medesimo giorno ed è entrato in vigore il 14 maggio 2011. La legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione, con modificazioni, del predetto decreto-legge, è stata pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” – Serie Generale – n. 106 di pari data ed è entrata in vigore il 13 luglio 2011.

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”), le modifiche **apportate** dalla predetta legge di conversione hanno efficacia dal 13 luglio 2011.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” – Serie Generale – n. 160 del 12 luglio 2011.

Seconda; ndr) le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), **che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni**”;

- **stabilisce al comma 5, dopo la sua sostituzione con il provvedimento in oggetto:** “Salvo quanto disposto dagli articoli 64³ e 178⁴, **non** sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 **che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili**, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e)⁵, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.”
- In sostanza, la vetustà degli immobili deve ora almeno superare i settanta anni e non più soltanto i cinquanta, per poter astrattamente interessare la normativa in oggetto. “*In crastinum differo res serias*”!⁶

2. Articolo 12: “Verifica dell'interesse culturale”

Conseguentemente alla suindicata modificazione del comma 5 dell'articolo 10, è stato sostituito il comma 1 dell'articolo 12.

Testo previgente: “Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, **che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte** alle disposizioni della presente Parte (Seconda - “Beni Culturali”; ndr) **fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.**”

Testo attuale, a seguito della sostituzione: “Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, **che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga, ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili**, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte **fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.**”

Pertanto, a seguito della modifica introdotta, un fabbricato, la cui esecuzione non risalga **ad oltre settanta anni**, appartenente ad una persona giuridica privata senza fine di lucro, ivi compreso l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, **non** deve essere assoggettato alla verifica dell'interesse culturale e, quindi, – fatte salve le licenze canoniche per l'ente ecclesiastico e l'eventuale esistenza di vincoli – è liberamente alienabile.

3 Esemplificando, l'articolo 64 concerne gli “attestati di autenticità e di provenienza” che l'esercente attività di vendita al pubblico di oggetti d'arte deve rilasciare all'acquirente.

4 L'articolo riguarda la contraffazione di opere d'arte.

5 La lettera a) si riferisce alle “cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importanti, **appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;**”; la lettera e) indica: “le collezioni o serie di oggetti, **a chiunque appartenenti**, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, avvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico”.

6 “Vita di Pelopida” di Cornelio Nepote (3,3).

È da rilevare che, normalmente, i terreni in genere (anche se aree nude edificabili), pur essendo immobili, non devono essere sottoposti a verifica dell'interesse culturale: ciò in quanto l'articolo 12, comma 1, sopra richiamato, parla sì di *“cose indicate all'articolo 10, comma 1,”* (immobili e mobili; ndr) ma *“che siano opera di autore non più vivente e la cui **esecuzione** risalga ad oltre [...] settanta anni, se immobili [...]”*. Sembra, pertanto, chiaro che le *“cose”*, cui fa riferimento la norma, siano necessariamente manufatti realizzati direttamente dall'uomo, non potendosi evidentemente applicare al terreno i parametri richiesti: che siano *“opera”* di autore non più vivente e che la loro *“esecuzione”* risalga ad oltre settanta anni.

Lo stesso Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con Nota del 30 giugno 2004, prot. n. 12089, ha riconosciuto il non assoggettamento alla predetta verifica dei terreni agricoli (a questo tipo di immobili si erano limitate le richieste di chiarimenti). Il medesimo Ufficio legislativo ha, però, precisato nella Nota: *“Altra questione è se il terreno presenti valenza storica o la presenti in quanto collegato con eventi della storia. Il primo caso è comunque caratterizzato dagli interventi realizzati dall'uomo anche in epoche risalenti, che hanno modificato il terreno nella sua conformazione originaria, cosicché tale terreno non è più qualificabile come terreno agricolo ma è, invece, da ascrivere alla categoria delle “cose” di cui s'è detto, con conseguente applicabilità delle norme di cui ai commi 1 e 2 sopra citati (dell'art. 12; ndr). Pertanto le aree caratterizzate da una permanenza di utilizzazioni storiche ancora leggibili, possono a buon diritto farsi rientrare nella categoria delle cose d'interesse etnoantropologico. Ad analoga conclusione si perviene nell'ipotesi di collegamento del terreno agricolo con fatti della storia: anche in questo caso, infatti, esso, ancorché permanga la sua destinazione agricola, è stato indubbiamente “inciso” dai fatti della storia di cui è stato testimone, vuoi per la presenza di resti delle vicende che vi sono svolte, vuoi per la erezione di cippi, monumenti ed altri segni a testimonianza degli avvenimenti. Si tratta ormai di “cosa” d'interesse culturale e, come tale, suscettibile di verifica. Va detto che anche tali aree, nella stragrande maggioranza dei casi sono note.”*

Sommessamente ritengo che siano anche sottoposte a verifica dell'interesse culturale *“le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti nel territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale”*, di cui alle legge 24 dicembre 2003, n. 378 (*“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale”*).

3. Articolo 54 (*“Beni inalienabili”*)

Previgente testo del comma 2, lettera a), primo periodo:

“2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10,

*comma 1, che siano opera di autore non più vivente e **la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni**, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12."*

Testo attuale, a seguito della sostituzione e in conseguenza della nuova formulazione dell'articolo 12, comma 1:

"2. Sono altresì inalienabili:

*a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e **la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12."***

Quindi, ripetesi, un fabbricato di vetustà **non** superiore a settanta anni è liberamente alienabile, fatte salve le licenze canoniche e l'eventuale esistenza di vincoli.

4. Articolo 59 ("Denuncia di trasferimento")

Testo precedente del comma 1: *"Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero (per i Beni e le Attività Culturali, ma l'organo competente a ricevere la denuncia è il Soprintendente di settore; ndr)".*

Testo attuale dopo la modificazione apportata:

*"Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà **o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione** di beni culturali sono denunciati al Ministero."*

Quindi, il cedente la detenzione di un immobile bene culturale (es. locatore, comodante, concedente in uso) – unico soggetto su cui incombeva l'obbligo della denuncia ai sensi dell'art. 59, comma 2, lettera a) – **non è più tenuto a farla.**

Con l'occasione, si ricorda che – ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del c.d. Codice "Urbani" – è vietato adibire l'immobile bene culturale ad uso non compatibile con il suo carattere storico o artistico oppure tale da recare pregiudizio alla sua conservazione. Sono previste sanzioni anche penali in caso di violazione (articolo 170 del medesimo Codice).

5. Articolo 67 ("Altri casi uscita temporanea")

Il predetto articolo è inserito nel Capo V concernente la circolazione in ambito internazionale, per particolari motivi, di alcune categorie di beni culturali mobili. La modificazione concerne la durata dell'uscita temporanea del bene - *"in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità"* - che non può superare i quattro anni, *"rinnovabili una sola volta."*



La prevenzione incendi e le nuove procedure semplificate

Durante l'anno 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di interventi di semplificazione in materia di prevenzione degli incendi e di tutela dell'ambiente. Gli interventi semplificano adempimenti particolarmente onerosi per circa 2 milioni di Piccole e Medie Imprese italiane.

La semplificazione si basa sul principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

Il pacchetto di semplificazioni approvato è composto da due Regolamenti che semplificano i procedimenti amministrativi nel settore della prevenzione incendi e nel settore delle autorizzazioni ambientali relativamente a:

- richiesta del parere di conformità sul progetto;
- certificato di prevenzione incendi;
- rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
- registro dei controlli;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali;
- documentazione d'impatto acustico.

Il primo pacchetto approvato è relativo alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, che vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio:

- **attività a basso rischio:** *viene eliminato il parere di conformità.* Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese;
- **attività a medio ed elevato rischio:** la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza *antincendio* si dovrà ottenere entro 60 giorni;
- **i controlli successivi** all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio:
 - controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio;
 - controlli su tutte quelle a elevato rischio.

Il primo pacchetto di semplificazione si traduce sostanzialmente nel nuovo **"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi"** (D.P.R. 151 del 1° agosto 2011 -- G.U. 22/09/2011 n. 221), entrato in vigore il giorno 7 ottobre 2011.

Per poter comprendere meglio le semplificazioni e, quindi, le nuove regole sembra opportuno rivisitare per grandi linee i procedimenti amministrativi adottati fino a ieri per la prevenzione incendi e alcune definizioni ancor oggi valide a contestualizzare meglio il nuovo Regolamento.

La prevenzione incendi è anzitutto la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi d'azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze (Art. 13, D.Lgs 08/03/2006, n. 139).

Essa si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di tipo civile, industriale e/o artigianale, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, devono rispettare specifiche regole tecniche di Prevenzione Incendi emanate dal Ministero dell'Interno. Esse sono elencate nella tabella attività soggette, allegata al D.M. del 16/02/1982. Le attività per le quali non esistono regole tecniche devono essere progettate secondo criteri generali di Prevenzione Incendi.

In via esemplificativa e non esaustiva, di seguito si riporta uno stralcio della tabella delle attività soggette secondo il D.M. 16/02/1982:

N° Attività	Descrizione attività	Durata del CPI in anni
83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6
84	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	6
85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
86	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto	6
88	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	6
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	U.T.
90	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti d'interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1664	U.T.
91	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	6
92	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	6
94	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	U.T.
95	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497	U.T.

Le regole tecniche contengono, per le attività alle quali si riferiscono, l'analisi del rischio e le conseguenti prescrizioni di sicurezza antincendio.

Esse lasciano, quindi, esigui margini di discrezionalità ai tecnici ed ai responsabili delle attività sulle misure di sicurezza antincendio da adottare.

Il tecnico, quando l'effettuazione di determinati interventi prescrittivi risulti impossibile, deve ricorrere al procedimento di "Deroga". La deroga è un procedimento amministrativo nel quale si definiscono azioni e dispositivi antincendio diversi da quelli prescritti dalla norma ma che siano equivalenti in termini di efficacia antincendio e di mantenimento del livello di rischio incendio.

In particolare, i responsabili delle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, "fino a ieri", avevano l'obbligo di acquisire dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio:

- il **parere di conformità** del progetto alle norme o ai criteri generali di Prevenzione Incendi;
- il **certificato di prevenzione incendi** (CPI) a seguito di specifica richiesta della visita di controllo al Comando Provinciale.

Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni.

Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime.

Di fatto, per la "pratica di prevenzione incendi presso i Vigili del Fuoco" il soggetto responsabile dell'attività contatta un tecnico competente e gli affida l'incarico di seguire la pratica. Il tecnico verifica la normativa e le regole tecniche vigenti per il settore di attività specifica, stila un progetto tecnico che il più delle volte prevede dei lavori edili e di impiantistica per l'applicazione delle norme. Prima di cominciare i lavori, il tecnico avvia un processo di condivisione e revisione delle scelte e soluzioni progettuali con i Vigili del Fuoco al fine di ottenere il parere di conformità del progetto. Ottenuto il parere, cominciano i lavori di adeguamento, al termine dei quali viene richiesta la visita dei Vigili del Fuoco per la verifica di corrispondenza dei luoghi rispetto al progetto ed in caso di corrispondenza viene rilasciato il CPI (Certificato Prevenzione Incendi).

Anche se il responsabile è il legale rappresentante dell'attività, per la natura strettamente tecnica del procedimento, le responsabilità, di fatto, cadono tutte sul tecnico incaricato e sui Vigili del Fuoco che hanno approvato il progetto ed effettuato le verifiche, rendendoli solidalmente responsabili.

Il nuovo "regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi" (D.P.R. 151 del 1° agosto 2011) introduce come prima novità la suddivisione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie: Rischio Basso (categoria A), Rischio Medio (categoria B) e Rischio Alto (categoria C).

Per le attività ad alto rischio (C) la procedura resta sostanzialmente invariata (richiesta del parere di conformità e rilascio del CPI); per quelle a medio rischio (B) viene chiesto il solo parere di conformità del progetto, che se non viene dato entro 60 giorni dalla richiesta, diventa non vincolante per l'inizio attività, e non sono soggette al rilascio

del CPI; per quelle a rischio basso (A) non viene chiesto il parere di conformità e non sono più soggette al rilascio del CPI.

In via esemplificativa e non esaustiva, di seguito si riporta uno stralcio della tabella con le classificazioni delle attività allegato al D.P.R. 151/2011 con la riclassificazione delle analoghe attività secondo il vecchio D.M. 16/02/1982:

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ²		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto. Campeggi di superficie lorda superiore a 3000 m ²	Fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; campeggi	Oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	Oltre 300 persone
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	Fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1000 m ²	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1000 m ²	Oltre 100 posti letto
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 800 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 50 kN		Fino a 3000 m ²	Oltre 3000 m ²
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone	Oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in cui sia inserita almeno un'attività di cui ai numeri 66, 67, 68, 69, 70, 72, 34, del presente allegato, indipendentemente dal limite di assoggettabilità	Fino al limite di assoggettabilità della singola attività	Oltre il limite di assoggettabilità valgono gli adempimenti specifici previsti per le singole attività	
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 200 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram) di superficie superiore a 1000 m ²	Autorimesse fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 1000 m ² e fino a 3000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ²
77	Edifici destinati ad uso civile, in gronda superiore a 24 m	Fino a 32 m	Oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m

Come si può notare, per le analoghe attività le semplificazioni sono notevoli. Si consideri che il mancato coinvolgimento dei Vigili del Fuoco per le attività di categoria A e B significa risparmio di tempo per le approvazioni e soldi, in quanto il loro coinvolgimento è a titolo oneroso per il responsabile dell'attività.

Un'ulteriore e significativa variazione introdotta dal nuovo D.P.R. è l'utilizzo della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) come mezzo per la presentazione di quella che ieri era la "pratica antincendio".

A differenza della DIA (Dichiarazione Inizio Attività) la SCIA non è una semplice dichiarazione, ma una certificazione che il responsabile dell'attività deve fare per presentare la "pratica antincendio". Inoltre, la SCIA viene consegnata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che provvederà a trasferire la pratica al comando dei Vigili del Fuoco di pertinenza, per i controlli e/o per l'esperimento della pratica.

E' da notare che nel nuovo processo, nel caso di attività in categoria A e B, i Vigili del Fuoco hanno solo un ruolo di polizia giudiziaria e di controllo. In altre parole, non condividono più la coerenza del progetto alle norme vigenti. Questo rende il tecnico unico responsabile *ed esperto* per la parte tecnica che andrà, poi, ad asseverare nella SCIA unitamente alle certificazioni che il responsabile dell'attività dovrà fare attraverso la SCIA per la restante documentazione amministrativa.

Concludendo, osservando la nuova tabella delle attività soggette e le nuove procedure introdotte per le varie categorie, si può affermare che questa semplificazione porterà notevoli benefici ai tantissimi Enti Ecclesiastici che hanno attività "commerciali" medio-piccole, come ad esempio le scuole con meno di 300 persone e le strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

Occorre, tuttavia, non confondere la semplificazione con la possibilità di non adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi, in quanto il contraltare della semplificazione è la maggiore responsabilità civile e penale del responsabile dell'attività (legale rappresentante e/o gestore) al quale, gioco forza, si dovrà affiancare un professionista competente per evitare situazioni con rilevanza giudiziaria imbarazzante.

CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORI

GIORNI	SEDI	ORARIO	PERSONE DISPONIBILI
Martedì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Giovedì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	09.00 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	AGIDAE – Bari Tel. 080/2088431	16.00 – 18.00	Sr. Mimma Scalera
Venerdì	AGIDAE – Torino Tel. 327/8138999	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone

CITTÀ	PERSONE DISPONIBILI	TELEFONO	FAX
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Padova	Sr. Daniela Gallo	338/4802854	049/850617
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	06/80662610
Bari	Sr. Mimma Scalera	06/85457180 – 339/6225833	06/85457181

Consulenza in AGIDAE	Giorno	Orario	Persone Disponibili
Paghe e pensioni	Lunedì	14.30 17.30	Ettore Ferraro
Assicurativa	Mercoledì	14.30 17.30	Janua Broker srl
Fiscale	Giovedì	14.30 17.30	Paolo Saraceno
Progetti formativi	Dal Lunedì al Venerdì	9.00 16.00	Martina Bacigalupi
Legale	Venerdì	14.30 17.30	Armando Montemarano

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Martedì e Giovedì	10.00 16.00	Giorgio Capoccia – <i>Direttore AGIQUALITAS</i>
-------------------	-------------	---

AGIDAE ASSOCIAZIONE
GESTORI
ISTITUTI
DIPENDENTI
AUTORITÀ
ECCLESIASTICA